



**DITEC**  
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE  
TECNOLOGICA

ALLEGATO IV  
PARTE SPECIALE

*approvato dal CdA del 6 dicembre 2023*

# Parte Speciale Prima:

## Reati nei Rapporti con la Pubblica Amministrazione

### 1 GENERALE

Il presente capitolo è volto ad esplicitare le aree di rischiosità individuate e a disciplinare i comportamenti da adottare al fine di prevenire il compimento dei reati contemplati negli art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01. La mappatura dei rischi effettuata, e a cui si rimanda (Allegato II), ha consentito, fra l'altro, di fornire un'elencazione delle possibili attività a rischio reato e delle relative modalità attuative dei potenziali reati. Per una lettura integrata di tutto il Modello DINTEC e per maggiori informazioni circa i reati compresi nel D.Lgs. 231/2001 si rimanda all'Allegato I "Elenco dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001". Destinatari dei principi di comportamento individuati nella presente "parte speciale" sono amministratori, dirigenti e dipendenti di DINTEC nonché collaboratori esterni e partner qualora gli stessi siano a ciò tenuti tramite apposite clausole contrattuali.

È considerata a rischio di reato qualunque relazione intrattenuta da qualunque soggetto venga a contatto, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio; in relazione a questa fattispecie di ipotesi di reato. Prima di esaminare le categorie di reato, è necessario precisare i concetti di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio e cosa debba intendersi per Pubblica amministrazione (PA)<sup>1</sup>.

Per quanto concerne la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi della legge penale (art. 357 cod. pen.) "sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e

---

<sup>1</sup> La nuova formulazione degli articoli 357 e 358 c.p. ha in gran parte risolto i numerosi dubbi interpretativi in merito all'individuazione dei soggetti cui riconoscere le qualifiche anzidette. Gli artt. 357 e 358 c.p. prevedono che: "Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi". Sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”<sup>2</sup>.

Per quanto riguarda, invece, la qualifica di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell’art. 358 cod. pen. “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

A titolo meramente esemplificativo e riassuntivo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, tutti quei soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgono una “funzione pubblica” o un “pubblico servizio”.

Per “funzione pubblica” si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti le:

- a) funzioni legislative (*Stato, Regioni, Province a statuto speciale ecc.*);
- b) amministrative (*membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell’Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali -es. U.E.-, membri dell’Autorità per Energia Elettrica e il Gas, dell’AATO Acqua, dell’Antitrust, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, ecc.*);
- c) giudiziarie (*Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell’Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.*).

Per “pubblico servizio” si intendono le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale ed assoggettate alla vigilanza di un’Autorità Pubblica, e quelle attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all’istruzione, alla libertà di comunicazione ecc., in regime di concessione e/o di convenzione (es. Enti Ospedalieri, ASL, I.N.P.S., I.N.A.I.L., membri dei Consigli Comunali, Banche, Uffici Postali, Uffici Doganali, Ferrovie, Autostrade, cd. “Oil Company” a partecipazione statale, Aziende Energetiche Municipali, Aziende per la

---

<sup>2</sup> Secondo la giurisprudenza (Cass. S.U. sent. n. 7958/1992) i poteri autoritativi non sono solo quelli coercitivi ma anche quelli costituenti esplicazione di un potere pubblico discrezionale, mentre per poteri certificativi devono intendersi tutte le attività di documentazione cui l’ordinamento riconosce efficacia probatoria.

gestione integrata del servizio idrico, Compagnie Aeree, Società di Navigazione, Enti di classe/certificazione, RINA, SACE, Consorzi Agrari ecc.)

## 2 ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATO

L'area dei "Reati nei Rapporti con la Pubblica Amministrazione" prevede i seguenti reati:

### **1) TRUFFA:**

#### **art. 640 c.p. "Truffa"**

*"Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:*

*1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*

*2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.*

*2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente".*

#### **➤ Ipotesi di condotta delittuosa:**

Truffa (art. 640 comma 2 n. 1 e n. 2): gli amministratori o i dipendenti alterano o contraffanno la documentazione (es. documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara) trasmessa agli enti competenti (Stato o un altro ente pubblico) inducendoli in errore ed ottenendo un vantaggio economico oppure fiscale per la società.

Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 c.p.): gli amministratori o i dipendenti inducendo lo Stato o altro ente pubblico in errore, con artifici o raggiri, (tramite la predisposizione di documenti o dati non veritieri) procurano alla società un ingiusto profitto con danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

Esempi di "strumenti idonei ad indurre l'ente pubblico in errore":

- la formazione di documenti non veri o la tenuta di una condotta ingannevole (es.: corrispettivo per servizi prestati superiore ai prezzi di mercato o prestazioni rendicontate non fornite);
- la produzione di documentazioni false o alterate nel corso dei progetti e delle gare indette dalla PA;

- la predisposizione di documenti non veritieri nelle fasi di presentazione della domanda di finanziamento, di attuazione del progetto e relativa rendicontazione.

➤ **Ambiti di commissione del reato:**

Le aree critiche di questo reato possono essere individuate tra quelle che operano nei seguenti attività:

- partecipazione a gare d'appalto e progetti indetti dalla PA;
- gestione di trattative commerciali e sviluppo dei progetti intrapresi ed aventi come controparti le Camere di Commercio e gli altri enti della PA;
- gestione delle risorse umane per la parte relativa alla determinazione e al pagamento di agevolazioni contributive, previdenziali, assistenziali;
- gestione aspetti tributari e fiscali con riferimento alla determinazione e versamento d'imposte, tasse, canoni e così via;
- gestione dei finanziamenti pubblici acquisiti con riferimento ad attività di formazione, di innovazione, di sviluppo, ecc.

## **2) MALVERSAZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE**

### **Art. 316-bis c.p. "Malversazione di erogazioni pubbliche"**

*"Chiunque, estraneo alla pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".*

➤ **Ipotesi di condotta delittuosa:**

Commette reato il beneficiario della sovvenzione che non "amministra" correttamente il denaro ricevuto in quanto non realizza la finalità pubblica prevista nel provvedimento amministrativo che dispone l'erogazione. Anche la parziale distrazione delle somme ottenute dalla finalità prevista comporta la commissione del reato, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Il dolo del reato in questione è rappresentato dalla consapevolezza di omettere dal destinare i benefici ottenuti dallo Stato o da altri enti pubblici, dalle opere o dalle attività di pubblico interesse.

➤ **Ambiti di commissione del reato:**

Qualora l'azienda sia chiamata a gestire attività afferenti all'attuazione di progetti o la realizzazione di opere o servizi finanziati da risorse pubbliche, l'area a rischio deve essere individuata nelle funzioni aziendali preposti alle verifiche delle condizioni previste per la erogazione dei finanziamenti e/o contributi.

Nel caso, invece, in cui l'azienda sia diretta beneficiaria di erogazioni pubbliche, l'area critica dovrà essere individuata nelle aree preposte alla realizzazione dei progetti finanziati, nonché nella funzione deputata alla gestione dei flussi finanziari relativi ai fondi medesimi.

Più in generale, le aree a rischio che necessitano di maggiori cautele per questo reato, possono essere quelle:

- di gestione dei finanziamenti pubblici ottenuti in relazione agli investimenti in progetti da realizzare, ad attività di ricerca e di innovazione tecnologica ad attività per la formazione e l'aggiornamento professionale;
- di gestione di qualsiasi finanziamento pubblico.

## **INDEBITA PERCEZIONE EROGAZIONI/TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE**

### **art. 316-ter. c.p. “Indebita percezione di erogazioni pubbliche”**

*“ Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.*

*Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.*

**art. 640-bis c.p. “Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”**

*“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.*

➤ **Ipotesi di condotta delittuosa (Indebita percezione di erogazione):**

Gli amministratori o i dipendenti mediante l’utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere (es. documentazione artefatta), ovvero attestanti l’esistenza di condizioni essenziali per partecipare ad una gara, per ottenere licenze, autorizzazioni, ecc. oppure mediante l’omissione di informazioni dovute, conseguono indebitamente per la società contributi, finanziamenti, mutui agevolati, erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo stato o da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee.

Il dolo richiede la coscienza e la volontà di ottenere indebitamente finanziamenti da parte dello stato, o di altri enti pubblici, tramite la falsificazione della documentazione o l’omissione di informazioni necessarie.

➤ **Ambiti di commissione del reato:**

Le attività a rischio che necessitano di maggiori cautele per questo reato, possono essere quello della:

- Richiesta e predisposizione della documentazione per l’ottenimento dei finanziamenti pubblici in relazione agli investimenti in progetti da realizzare, ad attività di ricerca e di innovazione tecnologica ad attività per la formazione e l’aggiornamento professionale;
- Richiesta e predisposizione della documentazione per l’ottenimento di qualsiasi finanziamento pubblico.

### **3) CONCUSSIONE/CORRUZIONE/ FRODE INFORMATICA/FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE**

#### **art. 317 c.p. "ConcuSSIONe"**

*"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni"*

#### **Art. 319-quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità"**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.*

*Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000".*

#### **➤ Ipotesi di condotta delittuosa:**

Si ha abuso di funzioni allorché il pubblico ufficiale strumentalizzi la propria qualifica soggettiva o la propria funzione, al fine di indurre taluno ad indebita dazione.

L'ipotesi di reato di concussione potrebbe rilevare nell'ambito di applicazione del Decreto nell'ipotesi in cui un Esponente Aziendale o Collaboratore Esterno della società concorra materialmente con il pubblico ufficiale a coartare, con minacce o altri mezzi fraudolenti, la volontà del soggetto passivo per indurlo all'indebita promessa, ovvero concorra moralmente con il pubblico ufficiale mediante qualsiasi attività o atteggiamento che, agendo sulla volontà di quest'ultimo, faccia sorgere o rafforzi il proposito delittuoso.

Questo reato può essere commesso anche da dipendenti di una società, che eserciti una attività pubblica perché ad esempio assicura un pubblico servizio ovvero perché concessionaria di determinato servizio proprio di un ente pubblico. Tuttavia sembra più plausibile un'ipotesi di concorso in concussione.

Esempi:

- Nel corso di una verifica fiscale della Guardia di Finanza, il soggetto anche dipendente, può realizzare una condotta che, unitamente alla coartazione posta in essere dal pubblico ufficiale e in accordo con questi, contribuisce alla commissione del reato determinando il soggetto passivo alla dazione o ovvero alla promessa indebita;



- Nel caso in cui la società partecipi ad una gara pubblica è possibile che i funzionari pubblici pongano in essere dei comportamenti concussivi in danno di terzi per avvantaggiare la società. Quest'ultima potrebbe concorrere con i funzionari pubblici per trarne beneficio e aggiudicarsi la gara.

La pretesa o la promessa deve considerarsi indebita quando non è dovuta per legge o consuetudine, né al pubblico ufficiale, né all'incaricato di pubblico servizio, né alla PA. Con "altra utilità" deve intendersi qualsiasi cosa che rappresenti un interesse giuridicamente rilevante e costituisca un vantaggio economico e personale.

Comunemente si ritiene che la pressione psicologica possa essere esercitata tramite costrizione o induzione, prospettandosi, la prima, tramite la minaccia di un male ingiusto e, la seconda, mediante un'opera di suggestione o di frode.

## **CORRUZIONE**

### **art. 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione"**

*"Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, e' punito con la reclusione da tre a otto anni"*

### **art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio"**

*"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni".*

### **art. 319 ter c.c. "Corruzione in atti giudiziari"**

*"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena da sei a dodici anni.*

*Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni."*

Ai sensi dell'art. 319 bis ("Circostanze aggravanti"), la pena è aumentata se il fatto di cui alla disposizione precedente ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Ai sensi dell'art. 320 c.p. ("Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio"), le disposizioni di cui all'art. 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato; le disposizioni di cui all'art. 319, ai sensi dello stesso art. 320 c.p., si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio. In entrambi i casi la pena è ridotta in misura non superiore a un terzo.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. ("Pene per il corruttore"), le pene stabilite dalle precedenti disposizioni, in relazione alle fattispecie degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

#### **art. 322 c.p. "Istigazione alla corruzione"**

*"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.*

*Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 319, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 318.*

*La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319".*

Ai fini dell'applicazione dei reati sopra elencati, ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblico servizio vanno equiparati, in forza del disposto di cui all'art 322- bis ("Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri") del codice penale, i seguenti soggetti:

- membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

- persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio

➤ **Ipotesi di condotta delittuosa:**

In generale, il reato di corruzione consiste in un accordo fra un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo la dazione o la promessa di denaro o altra utilità che non gli è dovuto per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio (corruzione propria) ovvero conforme a tali doveri (corruzione impropria).

La corruzione ai sensi del D.Lgs 231/2001 è considerata sotto un duplice profilo: corruzione attiva allorché un dipendente della società corrompe un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per l'ottenimento di qualche vantaggio a favore della società medesima; corruzione passiva allorché un dipendente della società, in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, riceve denaro o la promessa di denaro o altra utilità per compiere atti contrari ai doveri del proprio ufficio.

Il reato di corruzione potrebbe essere commesso dai dirigenti, amministratori o dipendenti ad esempio per:

- favorire indebitamente l'aggiudicazione di un contratto o di un finanziamento;
- favorire indebitamente l'ottenimento di un'autorizzazione o l'esito di un'ispezione;
- perseguire illecitamente, sia nelle fasi di gestione degli adempimenti sia nell'ambito di ispezioni e verifiche in qualsiasi materia, finalità per le quali non sussistano i requisiti, fra le quali il rilascio di autorizzazioni, il rilascio di certificazioni attestanti la conformità alle prescrizioni di legge;
- per facilitare indebitamente l'assegnazione di un finanziamento agevolato a favore della società.

### ➤ **Ambiti di commissione dei reati di Concussione e Corruzione:**

Le aree a rischio che necessitano di maggiori cautele per questo reato, comprendono sia quei processi che determinano dei punti di contatto con la PA, sia quelle attività aziendali che possono essere utilizzate strumentalmente per la commissione dei reati di concussione e di corruzione nelle sue varie fattispecie (Processi strumentali).

Costituiscono Processi diretti la:

- Partecipazione a bandi della PA;
- Partecipazione a gare di appalto, trattative e progetti intrapresi con la PA;
- Rapporti contrattuali intrapresi con la PA;
- Rapporti intrattenuti con l’Autorità Giudiziaria nel corso dei vari procedimenti intrapresi nei confronti della società e di un suo esponente;
- Ispezioni e verifiche condotte da organi della PA (guardia di finanzia, polizia giudiziaria, ASL, ecc.);
- Tutte quelle attività intraprese aventi come controparte una PA come definita nei paragrafi precedenti.

Costituiscono Processi aziendali strumentali la:

- Costituzione di fondi neri- sia in Italia che all’estero- destinabili al dipendente della Pubblica Amministrazione (PA);
- Selezione e assunzione di persone “legate”<sup>3</sup> alla PA dai quali si intende ottenere dei favori;
- Omaggi ai dipendenti della PA;
- Spese di rappresentanza sostenute a beneficio di dipendenti della PA;
- Incarichi di consulenza assegnati in modo “non trasparente” (creando fondi neri), o a persone “legate” alla PA da cui si intende ottenere favori;
- Sponsorizzazioni anomale a beneficio di dipendenti della PA;
- Acquisizione di beni o servizi realizzate in modo non trasparente.

## **FRODE INFORMATICA**

### **art. 640 ter c.p. - “Frode informatica”**

*“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo*

---

<sup>3</sup> Persone “**legate**” alla PA: Il pubblico ufficiale può ricevere od accettare la promessa per sé o per un terzo. **Terzo** può essere sia un soggetto privato che un soggetto pubblico, anche la stessa PA per la quale il pubblico ufficiale presta la propria opera. Quando il denaro o l’utilità sia accettata da un terzo, nella sfera del soggetto pubblico può anche non riverberarsi alcun vantaggio. Perché il delitto di corruzione si consumi è necessario comunque che la prestazione offerta dal privato venga ricevuta dal pubblico agente o la promessa venga da lui accettata. Dunque non è rilevante per il diritto penale che il terzo sia parente, affine, conoscente o fiduciario, ma è importante che il pubblico funzionario sia consapevole che il denaro o l’utilità in oggetto siano il frutto dell’altrui dazione

*640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*

*La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età”.*

#### ➤ **Ipotesi di condotta delittuosa:**

Il reato in questione può essere posto in essere con due distinte modalità: tramite la reazione di anomalie di funzionamento nei sistemi considerati e tramite interventi non legittimi, attuati in qualsiasi modo, (ad es. inserendo un virus nel software), sui programmi, riferimenti, dati e notizie, collegamenti di vario genere tipici dei sistemi in esame.

Il reato è di tipo comune e può essere, quindi, commesso da chiunque.

Il dolo del reato di frode informatica è rappresentato dalla volontà di alterare il funzionamento di un sistema informatico e telematico o di operare indebitamente sui programmi, unito alla corrispondenza di perseguire, per sé o per altri, un profitto ingiusto ai danni dello Stato.

Esempi pratici:

Alterazione di registri informatici della PA per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare (iscrizione in albi, ecc.) ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali / previdenziali di interesse dell'azienda (es. mod. 770), già trasmessi all'Amministrazione.

Il reato potrebbe configurarsi ad esempio, qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico della PA al fine di inserire un importo diverso da quello legittimamente ottenuto.

#### ➤ **Ambiti di commissione del reato:**

L'area critica potrà essere individuata, in particolare, nell'ambito di quei dati che devono essere protetti da un accesso indiscriminato. Le funzioni più a rischio sono quelle che si occupano di:

- vendita di beni, forniture di servizi e realizzazione di opere per la PA,
- ottenimento di concessioni, licenza ed autorizzazioni della PA,
- accessi ai sistemi informatici e gestione delle credenziali di accesso;
- dichiarazioni e liquidazioni di imposte, tasse, canoni etc.,
- partecipazione a gare d'appalto e bandi della PA.

## **TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI**

### ***ART. 353 c.p. "Turbata libertà degli incanti"***

*"Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.*

*Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516 a euro 2.065.*

*Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata, ma sono ridotte alla metà".*

Il reato di turbata libertà degli incanti è stato annoverato tra i reati presupposto di cui al D.Lgs 231/2001 mediante l'inserimento nell'ambito dell'art. 24 del 231/2001 operata dall'art. 6 ter del Decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.

Le condotte perseguite dalla norma de quo si devono manifestare o in un pubblico incanto o in una licitazione privata. Per pubblico incanto, si intende quel procedimento caratterizzato da asta pubblica in forza della pubblicazione del relativo avviso e si conclude con l'aggiudicazione e quindi stipulazione del relativo contratto; tale procedimento, si rivolge ad ogni possibile partecipante che possiede i requisiti idonei previsti nell'avviso d'asta. Per licitazione privata, si intende una gara pubblica che a differenza del pubblico incanto, si rivolge elusivamente ad alcuni concorrenti ritenuti idonei dalla Pubblica Amministrazione. Il procedimento può essere variabile in quanto i concorrenti possono essere invitati a fare una specifica offerta ed in seguito all'invito a fare una migliore offerta di quella più vantaggiosa presentata, si provvede all'aggiudicazione al miglior offerente, oppure, si invitano i concorrenti in base ad uno

schema che descrive nel dettaglio l'oggetto dell'appalto, a provvedere alla sua compilazione e quindi porre in essere un'offerta di prezzo su come tale lavoro verrà eseguito; successivamente, si provvederà ad aggiudicarlo al miglior offerente.

Il dolo richiesto per la consumazione del reato de quo è di tipo generico, ovvero nella consapevolezza e volizione riferita all'uso di violenza o minaccia, oppure all'offerta di doni o relativa promessa, o ancora a collusioni (accordi) o a mezzi fraudolenti di qualunque tipo, in grado di cagionare concreto impedimento o turbativa della gara, anche nell'eventuale forma di allontanamento di un offerente.

Per quanto concerne il profilo sanzionatorio, l'art. 24 del Decreto stabilisce, a carico dell'ente, l'irrogazione di:

- Sanzioni pecuniarie:

- a) fino a 500 quote;
- b) da 200 a 600 quote nel caso in cui l'ente, in seguito alla commissione del reato, abbia conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità;

- Sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e) del D.lgs 231/2001:

- a) divieto di contrarre con la PA (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio)
- b) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi
- c) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

➤ **Ambiti di commissione del reato:**

Le aree critiche di questo reato possono essere individuate tra quelle che operano sui processi di realizzazione prodotti ed erogazione servizi per la PA

**TURBATA LIBERTÀ DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE**

***ART. 353-bis c.p. "Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente"***

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica*

*amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.*

Il reato di turbata libertà degli incanti è stato annoverato tra i reati presupposto di cui al D.Lgs 231/2001 mediante l'inserimento nell'ambito dell'art. 24 del 231/2001 operata dall'art. 6 ter del Decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.

I delitti di cui all'art. 353-bis sono configurabili in ogni situazione in cui vi sia una procedura di gara, anche informale e atipica, mediante la quale la P.A. proceda all'individuazione del contraente, a condizione, tuttavia, che l'avviso informale di gara o il bando, o comunque l'atto equipollente, previamente indichi i criteri di selezione o di presentazione delle offerte, ponendo i potenziali partecipanti nella condizione di valutare le regole che presiedono al confronto e i criteri in base ai quali formulare le proprie offerte. Detti delitti non possono ritenersi integrati quando manchi una qualsiasi forma di libera contesa tra concorrenti e, pertanto, ad esempio, quando vi sia una trattativa privata che sia svincolata da ogni schema concorsuale; quando sia prevista solo una comparazione di offerte che la P.A. è libera di valutare, in mancanza di precisi criteri di selezione; quando, nonostante la pluralità di soggetti interpellati, ciascuno presenti indipendentemente la propria offerta e l'amministrazione conservi piena libertà di scegliere secondo criteri di convenienza e di opportunità propri della contrattazione tra privati (Sez. 6, 56999/2018).

Il delitto previsto dall'art. 353-bis punisce quelle condotte di alterazione del procedimento amministrativo volte a condizionare la scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione realizzate con le condotte della "violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti". L'incriminazione è volta a garantire la trasparenza e la correttezza del procedimento amministrativo assicurando, in via indiretta, protezione anche alla libera concorrenza nelle procedure di affidamento delle gare pubbliche. La condotta sanzionata di turbamento si verifica quando si altera il normale svolgimento della gara attraverso l'impiego di mezzi tassativamente previsti dalla norma incriminatrice. Lasciando da parte le prime condotte tipiche, la "collusione" va intesa come ogni accordo clandestino diretto ad influire sul normale svolgimento delle offerte, mentre il "mezzo fraudolento" consiste in qualsiasi artificio, inganno o menzogna concretamente idoneo a conseguire l'evento del reato, che si configura non soltanto in un



danno immediato ed effettivo, ma anche in un danno mediato e potenziale, dato che la fattispecie prevista dall'art. 353 si qualifica come reato di pericolo (Sez. 6, 24477/2016). In particolare, si è precisato come il "mezzo fraudolento" consiste in qualsiasi attività ingannevole che, diversa dalle condotte tipiche descritte dalla norma incriminatrice, sia idonea ad alterare il regolare funzionamento della gara, anche attraverso anomalie procedurali, quali il ricorso a prestanomi o l'indicazione di informazioni scorrette ai partecipanti, e a pregiudicare l'effettività della libera concorrenza, la quale presuppone la possibilità per tutti gli interessati di determinarsi sulla base di un corretto quadro informativo (Sez. 6, 42770/2014). Il delitto richiede il dolo specifico, la coscienza e volontà di alterare l'iter amministrativo allo scopo di influenzare la scelta del contraente. Il reato di cui all'art. 353-bis è stato introdotto allo scopo di estendere la tutela penale alla fase anteriore alla pubblicazione del bando, in relazione al compimento di atti di turbativa del procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, aventi la finalità di condizionare la scelta del contraente. Risulta indispensabile in tale prospettiva che venga turbata la correttezza della procedura amministrativa, con sviamento del suo regolare svolgimento.

Per quanto concerne il profilo sanzionatorio, l'art. 24 del Decreto stabilisce, a carico dell'ente, l'irrogazione di:

- Sanzioni pecuniarie:
  - a) fino a 500 quote;
  - b) da 200 a 600 quote nel caso in cui l'ente, in seguito alla commissione del reato, abbia conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità;
- Sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e) del D.lgs 231/2001:
  - a) divieto di contrarre con la PA (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio)
  - b) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi
  - c) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

➤ **Ambiti di commissione del reato:**

Le aree critiche di questo reato possono essere individuate tra quelle che operano sui processi di realizzazione prodotti ed erogazione servizi per la PA

## **FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE**

### ***ART. 356 c.p. “Frode nelle pubbliche forniture”***

*“Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.*

*La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell’articolo precedente”.*

Il reato di frode nelle pubbliche forniture è stato annoverato tra i reati presupposto di cui al D.lgs 231/2001 mediante l’inserimento nell’ambito dell’art. 24 del D.lgs 231/2001 operata dall’art. 5, comma 1, lett a) n. 2 del Decreto legislativo 14 luglio 2020 n. 75 attuativo della direttiva (UE) 2017/13771 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale, entrato in vigore il 30 luglio 2020.

La fattispecie delittuosa in discorso sanziona le condotte contrattuali che, nei rapporti con la pubblica amministrazione, violano il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto.

Integra, dal punto di vista soggettivo, una tipologia di reato proprio in cui il soggetto attivo è la parte e/o le parti contrattualmente vincolate con lo Stato, con un ente pubblico o con l’Unione Europea. Invero, la giurisprudenza ha parzialmente rivisto tale assunto, giungendo a ritenere che del reato di frode nelle pubbliche forniture possa rispondere anche il soggetto che, pur non essendo parte del contratto di fornitura, o delle tipologie contrattuali riconducibili all’art. 355 c.p., abbia assunto l’obbligo di darne esecuzione, anche parzialmente.

Il reato è caratterizzato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite; la condotta penalmente rilevante non richiede, quindi, la sussistenza di specifici artifici o raggiri né che i vizi della cosa fornita siano occulti. In proposito, la giurisprudenza ha chiarito che ai fini della configurabilità del delitto non è sufficiente il semplice inadempimento del contratto (a differenza di quanto previsto ex art. 355 c.p.), richiedendo la norma incriminatrice un *quid pluris* che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l’esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti (Cass., VI, 11 febbraio 2011, n. 5317).

Il bene giuridico tutelato è rappresentato dal buon andamento della pubblica amministrazione e, più nello specifico, dal regolare funzionamento dei servizi pubblici e dei pubblici stabilimenti.

Dal punto di vista oggettivo, la condotta assume rilevanza in quanto connessa alla concreta esecuzione di un contratto di fornitura nonché dei contratti di cui all'art. 355 c.p.; in merito, la giurisprudenza ha chiarito che per «contratto di fornitura» deve intendersi ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla pubblica amministrazione beni o servizi precisando che il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 del c.c.), ma anche di un contratto di appalto (art. 1655 del c.c.). L'articolo 356 del Codice penale, infatti, punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni (Cass., Sez. VI, 27 maggio 2019).

Il perfezionamento del reato in discorso non presuppone il verificarsi di un evento di danno per la parte offesa coincidente con il profitto dell'agente: è infatti sufficiente la dolosa in esecuzione del contratto pubblico di fornitura di cose e/o servizi.

Per quanto concerne il profilo sanzionatorio, l'art. 24 del Decreto stabilisce, a carico dell'ente, l'irrogazione di:

- Sanzioni pecuniarie:
  - a) fino a 500 quote;
  - b) da 200 a 600 quote nel caso in cui l'ente, in seguito alla commissione del reato, abbia conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità.
- Sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del D.lgs 231/2001.

➤ **Ambiti di commissione del reato:**

Le aree critiche di questo reato possono essere individuate tra quelle che operano sui processi di realizzazione prodotti ed erogazione servizi per la PA

**FRODE AI DANNI DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA E  
DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE**

**Art. 2, L. 23 dicembre 1986, n. 898**

*“Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640- bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.*

*Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.*

*Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1”.*

**➤ Ambiti di commissione del reato:**

Tenuto conto delle caratteristiche dell'attività svolta da Dintec, non si individuano attività sensibili in relazione a tale reato. La società, infatti, non ha e non ha mai avuto rapporti con il Fondo europeo agricolo di garanzia e con il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

## **PECULATO**

### **art. 314 c.p. “Peculato”**

*“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi”.*

Come puntualizzato dalla giurisprudenza, la norma in discorso punisce la condotta distrattiva del denaro o di altri beni che integri la sottrazione dei medesimi alla destinazione pubblica e il loro utilizzo per il soddisfacimento di interessi privatistici del soggetto agente.

La fattispecie in questione integra un reato proprio che può essere commesso da un soggetto che rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Dal punto di vista soggettivo, è necessaria la sussistenza del dolo generico consistente nella coscienza e nella volontà dell'appropriazione.

Si tratta di un reato di natura plurioffensiva che integra un abuso della situazione giuridica di cui il soggetto agente è titolare. Il bene giuridico tutelato è rappresentato dalla tutela dell'integrità del patrimonio pubblico.

La giurisprudenza ha chiarito che il momento della consumazione del reato di peculato coincide con quello in cui ci si appropria dolosamente di beni mobili o di somme di denaro della pubblica amministrazione delle quali si è venuto in possesso in ragione del proprio ufficio/servizio.

Per quanto concerne il profilo sanzionatorio, l'art. 24 del Decreto stabilisce, a carico dell'ente, l'irrogazione della sanzione pecuniaria fino a 200 quote.

### **art. 316 c.p. “Peculato mediante profitto dell'errore altrui”**

*“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.*

La fattispecie di reato in discorso è configurabile nell'ipotesi in cui l'agente profitti dell'errore in cui già spontaneamente versò il soggetto passivo; la giurisprudenza ha chiarito, in merito, che non ricorre nel caso in cui l'errore sia stato invece determinato da tale condotta che integrerebbe, al contrario, una ipotesi di cui all'art. 314 c.p. rispetto alla quale quella dell'art. 316 c.p. costituisce una ipotesi marginale e residuale.

Per quanto concerne il profilo sanzionatorio, l'art. 24 del Decreto stabilisce, a carico dell'ente, l'irrogazione della sanzione pecuniaria fino a 200 quote.

**Art. 322-bis c.p. “Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri”**

*“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320, 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:*

*1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*

*2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*

*3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*

*4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*

*5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;*

*5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;*

*5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;*

*5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.*

*Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:*

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

*Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.”*

## **ABUSO D'UFFICIO**

### **Art. 323 c.p. “Abuso d'ufficio”**

*“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità”.*

Tale fattispecie di reato integra una tipologia di reato proprio, potendo lo stesso essere commesso dal pubblico ufficiale, ovvero da un soggetto incaricato di pubblico servizio. È inoltre contemplata l'ipotesi di concorso, da parte del privato, nel reato di abuso d'ufficio quando quest'ultimo (posto a conoscenza della qualità di pubblico ufficiale e/o di incaricato di pubblico servizio rivestita dall'altro soggetto) sia destinatario dei benefici conseguiti mediante l'atto abusivo e abbia assunto un ruolo rilevante nella realizzazione della condotta.

Deve sussistere il dolo generico, nella forma del dolo intenzionale: il soggetto agente deve perseguire lo scopo di procurare a sé stesso o ad altri un ingiusto profitto patrimoniale ovvero arrecare un danno ingiusto. Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che non è sufficiente che il soggetto attivo agisca con dolo diretto, cioè che si rappresenti l'evento come verificabile con elevato grado di probabilità, né che agisca con dolo eventuale, nel senso che accetti il rischio del suo verificarsi, ma è necessario che l'evento di danno o quello di vantaggio sia voluto e realizzato come obiettivo immediato e diretto della condotta, e non risulti semplicemente realizzato come risultato accessori di questa.

Dal punto di vista oggettivo, il delitto può dirsi integrato solo quando il soggetto agente procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrechi ad altri un danno ingiusto.

La giurisprudenza ha chiarito che la fattispecie delittuosa in discorso si configura quando sia integrata una distrazione del bene che concretizzi un uso indebito del medesimo senza però comportare una effettiva lesione patrimoniale ai danni dell'ente.

Il bene giuridico tutelato è rappresentato dalla tutela dell'imparzialità, dell'efficienza, del buon andamento e della trasparenza della pubblica amministrazione. La giurisprudenza ha chiarito che detto reato ha natura plurioffensiva essendo lo stesso idoneo a ledere, oltre all'interesse pubblico al buon andamento e alla trasparenza della pubblica amministrazione, anche il concorrente interesse del privato a non essere turbato nei suoi diritti dal comportamento illegittimo e ingiusto del pubblico ufficiale.

Per quanto concerne il profilo sanzionatorio, l'art. 24 del Decreto stabilisce, a carico dell'ente, l'irrogazione della sanzione pecuniaria fino a 200 quote.

➤ **Ambiti di commissione del reato:**

In relazione ai reati di peculato e abuso di ufficio, tenuto conto delle caratteristiche dell'attività svolta da DINTEC e di quanto emerso dalla mappatura dei processi a rischio, non si individuano attività sensibili in relazione a queste tipologie di reati non operando il personale della società né come pubblico ufficiale e né come incaricato di pubblico servizio. Per quanto attiene al reato indiretto, ovvero con riferimento al concorso nel reato, si ritiene che tale possibilità abbia comunque un grado di rischio basso e che comunque le attuali misure esistenti siano efficaci nel presidiare in modo sufficiente tale rischio. Si fa riferimento in particolare ai presidi procedurali di seguito descritti.

## **TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE**

### **Art. 346-bis. Traffico di influenze illecite**

*“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.*



*La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.*

*La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.*

*Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.*

*Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.”*

#### ➤ **Ipotesi di condotta delittuosa:**

Il reato in questione può essere posto in essere tutte le volte in cui un soggetto riferibile alla società vanta una relazione o di credito con un pubblico funzionario soltanto asserita ed in effetti insussistente (dunque la relazione solo millantata) o rappresenta una relazione realmente esistente con il pubblico ufficiale da piegare a vantaggio del privato.

Il reato di corruzione potrebbe essere commesso dai dirigenti, amministratori o dipendenti ad esempio millantando rapporti con i soci pubblici che rappresentino una intermediazione illecita a vantaggio di un determinato soggetto.

#### ➤ **Ambiti di commissione del reato:**

L'area critica può essere rappresentata da tutti gli ambiti di operatività dei soci rispetto ai quali si possono costituire dei vantaggi economici o autorizzativi nei confronti dei richiedenti.

### **3 PRESIDI PROCEDURALI**

A tutti i soggetti (amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti, collaboratori e partner) che operano in nome e/o per conto di DINTEC è fatto obbligo di operare nel rispetto delle deleghe e procure conferite, delle procedure aziendali, degli ordini di servizio e di quanto prescritto nel Modello 231 comprensivo degli allegati. Di seguito sono inoltre definiti dei presidi procedurali al fine di evitare il compimento di uno dei reati previsti dal Decreto 231/2001.

In generale è fatto espresso divieto a carico di tutti i soggetti in posizione apicale nella Società, nonché di tutti i loro sottoposti di porre in essere le fattispecie di reato rientranti

tra quelle considerate dall'art. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001 menzionati nel paragrafo precedente.

A tal fine, i responsabili delle varie aree aziendali che hanno correntemente attività di contatto con la Pubblica Amministrazione, devono:

- avere una conoscenza adeguata di tutte le disposizioni di legge applicabili ai rispettivi settori di competenza, oltre che della normativa di cui il D.lgs. 231/2001;
- fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali e informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività, trasferendo conoscenza del D.lgs.231/2001 e delle sue modalità applicative;
- fornire delucidazioni adeguate e complete ai propri collaboratori, qualora essi sottopongano ipotesi di dubbio o casi di particolare criticità;
- prevedere adeguati meccanismi di tracciabilità circa i flussi informativi ufficiali verso la Pubblica Amministrazione.

Agli amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti, collaboratori e partner (d'ora in poi soggetti) che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società deve essere conferito potere in tal senso dalla Società stessa (con apposita delega per i dipendenti e gli organi sociali ovvero nel relativo contratto di consulenza o di partnership per gli altri soggetti elencati). Ove sia necessaria, il Consiglio d'Amministrazione delibererà il rilascio ai soggetti predetti di specifica procura scritta che rispetti i seguenti criteri:

- ciascuna procura deve definire in modo specifico ed inequivocabile i poteri del delegato, e il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il procuratore deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;
- le procure devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- il procuratore deve dichiarare, con atto separato, la propria accettazione della procura.

E' previsto l'obbligo a carico dei vari soggetti che intrattengono rapporti con la PA di:

- garantire trasparenza al processo di partecipazione ai bandi, alle gare d'appalto, a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti pubblici ed operare con diligenza ed onestà;
- gestire con trasparenza, diligenza ed onestà tutti i rapporti intrapresi con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. A tal fine sono state introdotte alcune misure di controllo volte a contrastare possibili operazioni di provvista fondi e comunque qualsiasi decisione o comportamento atti ad avvantaggiare esponenti della Pubblica Amministrazione (o loro familiari) a titolo personale. In particolare, gli aspetti da monitorare riguardano:
  - a) selezione e valutazione dei fornitori. Procedure di selezione e valutazione dei fornitori, se basate su parametri e criteri oggettivi e sulla raccolta di adeguata documentazione, permettono di contrastare sia eventuali pressioni esterne sui soggetti deputati alla scelta del fornitore sia la possibilità di stipulare contratti nell'ottica di creare un vantaggio a favore di un pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio. A questo scopo, DINTEC si avvale di:
    - procedure puntuali e formalizzate volte a regolare il processo di approvvigionamento di beni e servizi, il conferimento di incarichi professionali, l'outsourcing;
    - il regolamento di spese in economia.
  - b) sistemi autorizzativi per il pagamento delle prestazioni dei fornitori. Per quanto riguarda i fornitori di servizi e di beni, i pagamenti vengono effettuati solo a seguito dell'effettiva prestazione del servizio/ricevimento della merce, documentati secondo quanto previsto dalle procedure aziendali.
  - c) modalità di pagamento dei fornitori. Al fine di garantire la correttezza, trasparenza, la tracciabilità e la verificabilità del processo di approvvigionamento si prevede inoltre il divieto di effettuare pagamenti in contanti o in natura e nel caso di pagamenti con assegni bancari e circolari deve essere prevista la clausola di "non trasferibilità".
  - d) selezione e valutazione del personale. In accordo con quanto indicato nel Codice Etico e nella specifica procedura, si garantisce la massima trasparenza al processo di reclutamento del personale, evitando ogni forma di favoritismo

e clientelismo e assicurando che l'assunzione di un nuovo dipendente non dia luogo, in alcun caso, a "scambio di favori";

- e) gestione degli omaggi, delle spese di rappresentanza e sponsorizzazioni. Così come previsto nel codice etico è fatto espresso divieto di elargire o accettare omaggi, regali o altre utilità effettuati allo scopo di ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione. Il divieto si estende inoltre alle spese di rappresentanza e alle sponsorizzazioni effettuate allo scopo di ottenere un trattamento più favorevole nei rapporti intrapresi con la Pubblica amministrazione.

È fatto divieto di:

- esaminare o proporre a dipendenti, consulenti o collaboratori della Pubblica Amministrazione opportunità commerciali o utilità di qualsiasi altro genere, per sé stessi od altri, che possano avvantaggiarli in modo indebito;
- promettere od offrire, a loro od a terze persone da costoro segnalate, la prestazione di consulenze di qualunque genere e a qualunque titolo;
- promettere o fornire loro, od a terze persone da costoro segnalate, servizi o lavori di utilità personale;
- favorire, nei processi d'acquisto, fornitori in quanto indicati dai dipendenti, da consulenti o collaboratori della Pubblica Amministrazione come condizione per lo svolgimento successivo delle attività. Tali azioni sono vietate, tanto se poste in essere direttamente dalla Società, quanto se realizzate indirettamente tramite persone non dipendenti che agiscano per conto della Società stessa;
- fornire informazioni e rendere dichiarazioni non veritiere in modo da favorire indebitamente l'aggiudicazione della gara, di un finanziamento o l'ottenimento di una concessione, licenza o autorizzazione;
- produrre documentazione falsa o alterata in modo da avvantaggiare illecitamente la società;
- tenere comportamenti poco trasparenti e non ispirati ai principi di lealtà, equità e correttezza e/o che possano determinare, anche soltanto in via ipotetica, il configurarsi di uno qualsiasi dei reati indicati nel paragrafo precedente.

#### 4 MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

La gestione dei flussi finanziari rappresenta un'area a rischio di reato. A tale proposito, il D. Lgs. 231/01 pone tra le esigenze fondamentali, cui i modelli di organizzazione, gestione e controllo devono rispondere, anche una puntuale individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie.

Le attività di incasso e pagamento sono gestite nel rispetto delle deleghe e procure e di quanto previsto dalle procedure aziendali. Nell'ottica di consentire la corretta gestione delle risorse finanziarie ed evitare il compimento dei reati previsti dal decreto si prevede:

- il divieto di effettuare pagamenti o incassi in contanti o in natura per importi superiori a 500 euro e salvo casi straordinari preventivamente autorizzati dal Direttore e segnalati all'OdV;
- nel caso di pagamenti con assegni bancari e circolari deve essere prevista la clausola di "non trasferibilità";
- tutti gli incassi ed i pagamenti devono essere comprovati mediante documentazione valida ed autorizzata nel rispetto delle procedure aziendali;
- l'archiviazione della documentazione comprovante gli incassi ed i pagamenti per un periodo non inferiore a 3 anni;
- il controllo periodico della consistenza di cassa da parte di organi indipendenti (Collegio sindacale);
- il monitoraggio giornaliero del sistema di home banking multibanca;
- la riconciliazione periodica dei movimenti e delle transazioni con le banche;
- la riconciliazione periodica dei movimenti e delle transazioni con i fornitori ed i clienti, il controllo degli insoluti e l'invio di estratti conto;
- la predisposizione di adeguata reportistica verso le competenti funzioni aziendali.

#### 5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'Organismo di Vigilanza concernenti la valutazione sull'efficacia delle procedure e l'osservanza delle prescrizioni del Modello in materia di prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione sono i seguenti:

- verifica periodica del sistema di deleghe vigente e del rispetto della procedura di comunicazione delle variazioni agli enti interessati;

- raccolta ed armonizzazione delle procedure interne poste a presidio delle attività individuate come rischiose;
- raccolta ed esame di eventuali segnalazioni riguardanti irregolarità riscontrate o situazioni di particolare criticità ricevute dai Responsabili delle diverse Funzioni o da qualsiasi dipendente, nonché da terzi;
- raccolta dei documenti di rendicontazione predisposti dai Responsabili secondo quanto indicato nelle singole procedure e nella sezione dedicata alle attività di monitoraggio;
- effettuazione delle attività di controllo secondo quanto disposto nel piano di audit e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari e opportuni a seguito delle segnalazioni ricevute;
- monitoraggio sull'efficacia dei presidi e proposta di eventuali modifiche / integrazioni.

Qualora, nell'espletamento dei compiti di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza riscontri violazioni delle regole e dei principi contenuti nella presente parte speciale del Modello ne deve dare immediata informazione al Direttore. Qualora le violazioni fossero imputabili agli Amministratori riferirà al Consiglio di Amministrazione.

## Parte Speciale Seconda: Reati Societari

### 1 GENERALE

Tale macroarea di reati, contemplata nell'art. 25ter del D. Lgs. 231/01, è stata introdotta dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61 recante "Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'art. 11 della legge 3 ottobre 2001 n. 366".<sup>4</sup>

Il presente capitolo è volto ad esplicitare le aree di rischiosità individuate e le regole di condotta da seguire al fine di prevenire comportamenti atti ad integrare le numerose e varie fattispecie di reato racchiuse dalla legge nella categoria "Reati societari".

Destinatari della presente "parte speciale" sono amministratori, soci, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti di DINTEC nonché collaboratori esterni e partner qualora gli stessi siano a ciò tenuti tramite apposite clausole contrattuali. Obiettivo è garantire che tutti i destinatari si attengano alle procedure e alle regole di condotta predisposte al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25ter del D. Lgs. 231/01 o comunque di comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un reato, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi suddetti.

### 2 ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATO

Esigenze di analisi interna hanno reso opportuno analizzare singolarmente i "reati rilevanti", allo scopo di individuare quali comportamenti/attività sono da considerarsi a rischio di reato e quindi poter definire le attività di controllo; in generale è fatto espresso di:

- porre in essere, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25ter del D. Lgs. 231/01;
- porre in essere comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui all'art. 25ter del D. Lgs. 231/01.

---

<sup>4</sup> Da notare che la Società può essere perseguita se uno dei reati della fattispecie in oggetto è compiuto semplicemente nel suo interesse e non anche a suo vantaggio.

## **FALSITÀ IN BILANCIO, NELLE RELAZIONI O NELLE ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI PREVISTE DALLA LEGGE (ART. 2621 E 2622 C.C.)**

### **Art. 2621 c.c. - “False comunicazioni sociali”**

*“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

*La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”*

### **Art. 2621-bis “Fatti di lieve entità”**

*“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.”*

#### **➤ Ipotesi di condotta delittuosa:**

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 cod. civ. si configura nel caso in cui nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, ovvero vengano omesse informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. Ad esempio, gli amministratori ignorano l'indicazione del Responsabile Amministrativo circa l'esigenza di un accantonamento (rettifica) al Fondo svalutazione crediti a fronte della situazione di crisi di un cliente, ed iscrive un ammontare di crediti superiore al dovuto; ciò al fine di non far emergere una perdita che comporterebbe l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale (artt. 2446 e 2447 cod. civ.).



È evidente che questi reati saranno commessi il più delle volte da chi formalmente è responsabile di questi documenti e cioè il Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità che, ai sensi dell'art. 2423 cod. civ., redige il bilancio, la nota integrativa e la relazione sulla gestione. Al riguardo va però tenuto presente che, spesso, il Consiglio non ha né il tempo né gli strumenti per approfondire nei minimi dettagli la correttezza del gran numero di valori e note esplicative che il bilancio contiene e si affida all'operato di quello (o quelli), tra i suoi componenti, con deleghe operative. Inoltre, va sottolineato che è possibile che tali reati siano posti in essere dai livelli sottostanti, segnatamente dai responsabili delle varie funzioni aziendali. Ancora, è altresì possibile che reati di questo genere siano commessi da "sottoposti" dei responsabili di funzione, dotati di un certo potere discrezionale ancorché circoscritto.

➤ **Ambiti di commissione del reato:**

Stante quanto appena evidenziato l'area critica va individuata non soltanto nell'attività di redazione del bilancio ad opera degli amministratori, bensì in tutte le funzioni deputate alla predisposizione di ogni dato economico, patrimoniale e finanziario sottostante alla redazione del bilancio stesso e di ogni altra comunicazione effettuata ai soci o al pubblico. In questa prospettiva, sono da considerare non solo lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa e le relazioni degli amministratori, ma anche gli aspetti amministrativo-contabili connessi alla gestione degli approvvigionamenti, delle vendite, degli incassi/pagamenti, della gestione del personale, ecc.. Sono inoltre sensibili i processi relativi alle chiusure contabili, alle valutazioni e alla predisposizione di bilancio.

## **IMPEDITO CONTROLLO**

### **ART 2625 C.C."**

*"Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329.*

*Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. [Delitto in impedito controllo]"*

➤ **Ipotesi di condotta delittuosa:**

Condotta non corretta e non trasparente tenuta da Amministratori di una Società in relazione ad una puntuale richiesta da parte del Collegio Sindacale di tale Società sul rispetto, da parte della Società medesima, di una determinata normativa.

La condotta degli Amministratori si può tradurre in azioni che non rispettino la richiesta di informazioni da parte del Collegio sindacale in tema di applicazione alla Società di una specifica normativa mediante l'occultamento, anche accompagnato da artifici, della documentazione utile a rappresentare i processi applicativi in sede aziendale di tale legge (ad esempio, esibizione parziale o alterata di detta documentazione).

➤ **Ambiti di commissione del reato:**

L'area critica va individuata nella funzione deputata alla trasmissione di documenti o di ogni informazione necessaria od utile per consentire il corretto esercizio del controllo da parte dei soci, dei revisori e degli altri organi societari.

## **INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI**

### **art 2626 c.c.**

*“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.*

➤ **Ipotesi di condotta delittuosa:**

Tale reato si manifesta nel caso in cui gli Amministratori pongono in essere delle operazioni simulate (es. pagamenti a fronte di servizi inesistenti erogati dai soci) al fine di restituire dei conferimenti già effettuati da parte dei soci o di liberarli dall'obbligo di eseguirli.

➤ **Ambiti di commissione del reato:**

L'area critica va individuata, in particolare, nella verifica del rispetto, da parte degli amministratori, dell'esercizio delle proprie funzioni in conformità e nei limiti delle deleghe ad essi conferite, nonché, in generale, nella gestione amministrativo-contabile della società.

## **ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE**

### **art 2627 c.c. “”**

*“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l’arresto fino ad un anno.*

*La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato”.*

#### **➤ Ipotesi di condotta delittuosa:**

Gli amministratori deliberano di distribuire degli utili ai soci determinati sulla base di prospetti di Conto Economico e Stato Patrimoniali contenenti informazioni non veritiere sulla dinamica reddituale, patrimoniale o finanziaria della società (es registrazioni di transazioni fittizie). Il reato previsto dal suddetto articolo si configura anche nel caso in cui gli amministratori deliberano di distribuire utili che devono essere accantonati alla riserva legale o di procedere alla distribuzione di riserve non distribuibili (es. riserva legale).

#### **➤ Ambiti di commissione del reato:**

L’area a rischio chiama in causa, nella fattispecie, i massimi organi dell’ente (amministratori) i quali, solamente, possono effettuare i comportamenti sanzionati dalla norma, ma anche e soprattutto, le funzioni coinvolte nella redazione del bilancio che abbiano, eventualmente, prospettato dati non veritieri e/o inesatti circa, ad esempio la reale consistenza del patrimonio.

## **ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE**

### **art 2628 c.c.**

*“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

*La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.*

*Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.*

➤ **Ipotesi di condotta delittuosa**

Gli amministratori attraverso l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote, sociali o della società controllante, cagionano un'effettiva lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

L'ultimo comma prevede una causa di estinzione del reato nel caso in cui il capitale sociale o le riserve vengono ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

➤ **Ambiti di commissione del reato:**

L'area a rischio chiama in causa, nella fattispecie, i massimi organi dell'ente (amministratori) i quali, solamente, possono effettuare i comportamenti sanzionati dalla norma. Gli amministratori devono agire nel rispetto delle deleghe ad essi conferite e di eventuali previsioni contenute nel codice etico. Eventualmente l'ambito di commissione del reato potrebbe comprendere anche soggetti terzi a cui gli amministratori hanno conferito l'incarico di acquistare e/o sottoscrivere azioni in nome proprio e per conto della società (concorso di persone nel reato).

## **OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI**

### **art 2629 c.c.**

*“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.*

➤ **Ipotesi di condotta delittuosa:**

La funzione del reato può individuarsi nella garanzia del capitale sociale nei confronti dei creditori.

Riguardo alle violazioni in materia di riduzione del capitale sociale, l'elemento materiale del reato può sussistere nel caso in cui i soggetti attivi non abbiano osservato una o più delle prescrizioni contenute negli articoli 2306 (riduzione del capitale società in nome collettivo) o 2445 (riduzione per esuberanza del capitale di SpA).

In caso di fusione, il reato in commento può ricorrere nell'ipotesi di violazione dell'art. 2503 c.c., afferente l'opposizione dei creditori all'operazione di fusione.

➤ **Ambiti di commissione del reato:**

Come per i reati precedentemente descritti l'area a rischio riguarda, nella fattispecie, i massimi organi dell'ente (amministratori) i quali, solamente, possono effettuare i comportamenti sanzionati dalla norma. Essi devono agire nel rispetto delle deleghe ad essi conferite e di eventuali previsioni contenute nel codice etico.

## **FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE**

### **art 2632 c.c.**

*“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.*

➤ **Ipotesi di condotta delittuosa:**

Il reato può rivelarsi nel caso in cui gli amministratori attraverso una sovrastima rilevante dei beni conferiti in natura dai soci (es. iscrizione in contabilità dei beni conferiti ad un valore sensibilmente superiore rispetto a quanto risulta da perizie giurate di stima) determinano un aumento fittizio del capitale sociale.

Tale aumento si potrebbe realizzare anche attraverso altre operazioni quali ad esempio la sottoscrizione reciproca di azioni o di quote sociali fra due società nell'ottica di realizzare un incremento fittizio del capitale sociale.

➤ **Ambiti di commissione del reato:**

Nel caso in esame, come già rappresentato per le fattispecie poste a tutela dell'integrità del capitale sociale, l'area critica va individuata nell'attività di verifica del rispetto, da parte degli amministratori, dell'esercizio delle proprie funzioni in conformità e nei limiti delle deleghe ad essi conferite, nonché, in generale, nell'area amministrativo-contabile della società.

## **INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI**

## **art 2633 c.c.**

*“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.*

### **➤ Ipotesi di condotta delittuosa:**

Il reato può configurarsi nel caso in cui in fase di liquidazione della società si proceda ad assegnare ai soci uno più beni costituenti l'attivo liquidabile (es. un fabbricato) nel caso in cui dal bilancio di liquidazione risulta l'incapacità della società di soddisfare integralmente i creditori sociali.

### **➤ Ambiti di commissione del reato:**

L'area a rischio chiama in causa, nella fattispecie, la figura dei liquidatori i quali, solamente, possono effettuare i comportamenti sanzionati dalla norma, ma anche, l'area relativa alla redazione del bilancio di liquidazione che abbia, eventualmente, prospettato dati non veritieri e/o inesatti circa, ad esempio la reale consistenza del patrimonio.

## **ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA**

### **art 2636 c.c.**

*“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.*

### **➤ Ipotesi di condotta delittuosa:**

Vengono sanzionati i comportamenti fraudolenti il cui scopo sia quello di determinare la maggioranza in assemblea.

Il Direttore predispose apposita documentazione falsa o comunque alterata ai fini della deliberazione dell'assemblea su uno specifico ordine del giorno. Tale documentazione è in grado di influenzare la maggioranza dei soci e determina, come tale, la volontà dell'assemblea in sede di deliberazione. Resta fermo (anche secondo la vecchia giurisprudenza) che il reato non si verifica allorché - anche in assenza di una condotta illecita del Direttore - la maggioranza sarebbe stata ugualmente raggiunta. L'assunzione di tale deliberazione consente, come tale, di soddisfare interessi economico-finanziari del Direttore o di terzi in accordo con quest'ultimo.

Il Direttore, anche avvalendosi dei suoi collaboratori, provvede a presentare all'Assemblea, in relazione ad un determinato ordine del giorno, atti e documenti falsi o non completi o comunque alterati in alcuni suoi contenuti, allo scopo di indurre l'assemblea ad approvare una puntuale delibera su uno specifico argomento.

➤ **Ambiti di commissione del reato:**

L'area a rischio investe tutte le fasi inerenti all'assemblea, dalla sua convocazione, al deposito, ove previsto, delle partecipazioni presso la sede della società, all'esercizio del diritto di voto.

## **OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA**

### **Art. 2629-bis. "Omessa comunicazione del conflitto d'interessi"**

*"L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi"*

### **art 2638 c.c.**

*"Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni".*

### ➤ **Ipotesi di condotta delittuosa.**

Il reato in questione si realizza in due diverse ipotesi.

In primo luogo, nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza *ex lege*) espongano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. In tale prima ipotesi, il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta ad ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza.

La seconda ipotesi si realizza invece indipendentemente dal fine perseguito dagli stessi soggetti, ma soltanto qualora l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza sia effettivamente ostacolata dalla loro condotta, di qualunque genere essa sia, anche omissiva.

### ➤ **Ambiti di commissione del reato:**

Le aree critiche in cui potrebbero verificarsi le fattispecie di reato previste dalla suddetta norma possono essere diverse e riguardare:

- le funzioni che intervengono nel processo di predisposizione e di trasmissione di documenti o di ogni informazione necessaria od utile per consentire il corretto esercizio del controllo da parte di autorità pubbliche di vigilanza;
- i soggetti preposti a partecipare a riunioni indette da autorità pubbliche di vigilanza nell'esercizio delle loro funzioni di controllo sulle società che nel corso delle riunioni rendono dichiarazioni o forniscono informazioni sulle attività sociali;
- le funzioni che intervengono sulla base di deleghe specifiche, di procedure o di prassi aziendali nel corso di verifiche o di ispezioni condotte da parte delle autorità pubbliche di vigilanza e forniscono informazioni o rendono dichiarazioni per conto della società.

## **CORRUZIONE TRA PRIVATI**

**(art. 2635 c.c.)**



*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*

*Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*

***Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.***

*Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.*

*Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte."*

#### **Art. 2635-bis. Istigazione alla corruzione tra privati.**

*"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata."*

#### **➤ Ipotesi di condotta delittuosa.**

Ai fini della responsabilità ex D.Lgs. 231/01, rileva il comportamento dei corruttori, ossia di coloro i quali promettono denaro o utilità agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori e alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti appena indicati. Nell'ipotesi dell'art. 2635 bis la condotta consiste nell'introduzione come reato autonomo della fattispecie del favoreggiamento negli atti di corruzione.

➤ **Ambiti di commissione del reato:**

Nel caso in esame, le aree critiche vanno individuati nei processi commerciali della società, ossia nella progettazione e realizzazione di servizi a favore dei soggetti privati, nei processi di gestione dei rapporti con le banche e nei rapporti con i fornitori.

### 3 PRESIDI PROCEDURALI

Le misure organizzative, procedurali e di controllo poste in essere variano a seconda delle fattispecie di “reati rilevanti” considerate.

Importanti presidi procedurali ai fini dei reati societari e, in particolare, del reato di false comunicazioni sociali, sono costituiti dalle procedure amministrative e contabili redatte dalla società e dai controlli e dalle verifiche effettuati dal Collegio sindacale.

Nell’espletamento delle proprie attività i destinatari sopra individuati dovranno attenersi alle seguenti regole:

1) con riferimento alle false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.) è necessario garantire la correttezza del processo di elaborazione del bilancio. I soggetti preposti allo svolgimento delle attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle situazioni contabili periodiche, nonché alla predisposizione delle comunicazioni previste dalla legge, devono agire con correttezza e trasparenza, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, dei principi contabili e delle procedure aziendali, al fine di fornire ai soci e al pubblico una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di DINTEC nel suo insieme. In particolare è fatto espresso divieto di:

- predisporre e/o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una rappresentazione non corretta della realtà circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società ;
- omettere di comunicare dati e informazioni richiesti dalla normativa in vigore circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società .

A questo proposito sarà compito del Responsabile Amministrativo garantire la completezza e la correttezza dei flussi informativi che generano registrazioni contabili ed il rispetto dei principi contabili, mentre spetterà al Responsabile Sicurezza e privacy della

rete e dei dati informatici garantire il buon esito delle elaborazioni nonché l'integrità e l'affidabilità degli strumenti informatici utilizzati.

Al fine di assicurare la massima trasparenza al processo di formazione del bilancio, minimizzare le possibilità di errore e garantire veridicità e correttezza dei dati contabili il Responsabile dell'Amministrazione deve controllare che ogni operazione e transazione sia:

- legittima, coerente, congrua, autorizzata, verificabile;
- correttamente ed adeguatamente registrata in modo da permettere la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento;
- corredata di un supporto documentale corretto/autentico e idoneo a consentire, in ogni momento, i controlli sulle caratteristiche e sulle motivazioni dell'operazione e l'individuazione di chi ha autorizzato, effettuato, registrato verificato l'operazione stessa.

2) con riferimento alla tutela del capitale sociale (artt. 2626 – 2627 – 2628 – 2629 – 2632 – 2633 c.c.) è necessario che i soggetti preposti alla realizzazione delle operazioni straordinarie a rischio di reato (amministratori, soci, liquidatori) garantiscano una scrupolosa osservanza delle norme che la legge pone a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere gli interessi e le garanzie dei creditori e dei terzi in generale. In particolare, è fatto espresso divieto di:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- distribuire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva nonché ripartire riserve che non possono per legge essere distribuite;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere con qualsiasi mezzo (ad esempio attribuzione di azioni per somma inferiore al loro valore nominale, sopravvalutazione dei conferimenti, etc.) a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- in fase di liquidazione, ripartire i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli.

La documentazione relativa alle operazioni di cui sopra deve essere messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza qualora lo stesso la richieda nell'ambito dell'espletamento dei propri compiti di controllo.

3) con riferimento alle attività di revisione, vigilanza e controllo, sono stati stabiliti i seguenti presidi di controllo per le ipotesi di reato disciplinate dal D. Lgs. 231/01 che riguardano:

- *Impedita/ostacolata vigilanza.* I soggetti preposti alla raccolta ed elaborazione di dati e informazioni nonché alla predisposizione e invio della documentazione, devono agire con tempestività, chiarezza, correttezza e completezza nell'effettuare tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza e/o nel trasmettere dati e documenti specificamente richiesti dalle Autorità in questione. In particolare, è fatto espresso divieto di esporre nelle comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero e/o di occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società nonché di tenere comportamenti che siano di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, quali ad esempio rifiuti pretestuosi o ritardi non giustificati nella messa a disposizione della documentazione. In caso di accertamenti ispettivi dovrà essere individuato in ambito aziendale un Responsabile con compiti di coordinamento delle attività delle diverse aree aziendali coinvolte e di coordinamento tra le stesse e i funzionari dell'Autorità.
- *impedito controllo (art. 2625 c.c.).* DINTEC si impegna affinché sia assicurato il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sull'andamento della gestione sociale. E' pertanto fatto divieto ai destinatari della presente "parte speciale" di porre in essere comportamenti tali da impedire materialmente, o comunque ostacolare, attraverso l'occultamento o l'alterazione di documenti e/o l'uso di altri mezzi fraudolenti lo svolgimento di attività di controllo e di revisione da parte dei soci e del Collegio Sindacale.
- *illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).* Il diritto di voto in assemblea è regolato dallo Statuto.

4) con riferimento al reato di corruzione tra privati, il sistema preventivo è costituito dalle procedure riportate nell'Allegato II e dai seguenti divieti ed obblighi. Per quanto riguarda i divieti, è fatto divieto in particolare di:

- a) offrire a soggetti privati omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle regole aziendali (anche tramite soggetti che operano per conto di DINTEC). Le regole aziendali prevedono che i regali non devono essere rivolti ad ottenere dei trattamenti

di favore per la società che comportino la violazione delle norme di legge, l'alterazione delle regole per un'equa concorrenza oppure il configurarsi di situazioni in contrasto con le disposizioni contenute nel codice etico di DINTEC. È previsto il divieto di ogni forma di regalo volto ad influenzare l'obiettività e l'imparzialità di giudizio di soggetti privati (clienti, finanziatori, fornitori, ecc.) e permettere alla società di ottenere indebitamente dei vantaggi economici. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e non possono eccedere un valore unitario superiore a 50 Euro. I regali offerti devono essere sempre preventivamente autorizzati da due soggetti nel rispetto della procedura aziendale. Tutti i regali devono essere documentati in modo adeguato garantendo la tracciabilità del processo e la possibilità di effettuare successivamente delle attività di controllo. La finalità degli omaggi deve essere quella di promuovere l'immagine e la reputazione dell'azienda e rientrare tra le normali pratiche commerciali o di cortesia. Ogni qualvolta sussistono dubbi sull'esiguità del valore o più in generale sulla possibilità che l'omaggio possa influenzare l'obiettività di giudizio, il dipendente deve sospendere la pratica, contattare il suo superiore, richiedere espressa autorizzazione al compimento dell'operazione. In questi casi può essere consultato anche l'OdV in via preventiva;

- b) accordare a soggetti privati altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, cessione di prodotti a titolo gratuito, eccetera), che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto a)
- c) effettuare donazioni, sponsorizzazioni o riconoscere qualsiasi contributo a favore di soggetti privati al di fuori di quanto previsto dal Codice etico. In questi casi le donazioni, le sponsorizzazioni e gli altri contributi devono essere debitamente documentati ed autorizzati almeno da due soggetti, da individuare in conformità con quanto previsto dai poteri di firma e dalle deleghe/procure della società. Nel corso del processo di erogazione della donazione, della sponsorizzazione e dei contributi deve essere rispettato il principio di separazione dei compiti. Per le donazioni, le sponsorizzazioni e gli altri contributi si applicano le regole di condotta previste per gli omaggi, ossia l'operazione non deve essere finalizzata ad acquisire trattamenti di favore oppure ad influenzare l'obiettività di giudizio di soggetti privati;

- d) sostenere spese di rappresentanza in occasione di incontri con soggetti privati (es. pranzi, cene) per un ammontare superiore ai limiti riportati nelle procedure e nelle istruzioni operative della società;
  - e) favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati da soggetti privati come condizione per lo svolgimento successivo delle attività. Tali azioni sono vietate, tanto se poste in essere direttamente dalla Società, quanto se realizzate indirettamente tramite persone non dipendenti che agiscano per conto della Società stessa;
  - f) ricevere omaggi, regali ed altre utilità da fornitori al fine di avvantaggiarli nell'aggiudicazione di forniture, evitare l'acquisizione di più preventivi, proseguire rapporti commerciali con l'azienda che altrimenti avrebbero dovuto essere interrotti e, più in generale, garantire indebiti vantaggi al fornitore;
  - g) riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore di consulenti e collaboratori, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, alle caratteristiche del rapporto contrattuale;
  - h) riconoscere compensi in favore di fornitori che non trovino adeguata giustificazione, in relazione al tipo di prestazione resa;
  - i) procedere all'assunzione di familiari o altri soggetti quando l'assunzione è rivolta ad ottenere indebitamente dei vantaggi da soggetti privati nella conduzione di qualsiasi attività aziendale e al di fuori dell'iter previsto dalle procedure per l'assunzione del personale.
- 5) con riferimento al reato di frode nelle pubbliche forniture il sistema preventivo è costituito dalle procedure di realizzazione del servizio e dal codice etico. Sono stabiliti i seguenti ulteriori presidi di controllo:
- a) le relazioni finali delle attività realizzate per la PA di importo superiore a 20.000 euro sono predisposte dal responsabile di progetto e verificate dal responsabile di Area. Ove le due figure coincidano la Relazione è verificata dal responsabile di altra area. Il controllo riguarda la rispondenza e la qualità delle attività realizzate nel rispetto dei vincoli contrattuali.

#### 4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'Organismo di Vigilanza concernenti la valutazione sull'efficacia delle procedure e l'osservanza delle prescrizioni del Modello in materia di prevenzione dei Reati Societari sono i seguenti:

- raccolta ed armonizzazione delle procedure interne poste a presidio delle attività individuate come rischiose;
- raccolta ed esame di eventuali segnalazioni riguardanti irregolarità riscontrate o situazioni di particolare criticità ricevute dagli organi di controllo alle Autorità Pubbliche di Vigilanza;
- raccolta dei documenti di rendicontazione predisposti dai Responsabili secondo quanto indicato nelle singole procedure e nella sezione dedicata alle attività di monitoraggio;
- effettuazione delle attività di controllo secondo quanto riportato nel piano di audit e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari e opportuni a seguito delle segnalazioni ricevute;
- monitoraggio sull'efficacia dei presidi e proposta di eventuali modifiche / integrazioni.

Qualora, nell'espletamento dei compiti di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza riscontri violazioni delle regole e dei principi contenuti nella presente parte speciale del Modello ne deve dare immediata informazione alla Direzione. Qualora le violazioni fossero imputabili agli Amministratori riferirà al Consiglio di Amministrazione.

## Parte Speciale Terza:

### Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

L'art 9 della Legge 13 Agosto 2007 nr. 123 ha introdotto nel D. Lgs. 231/01 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica") l'art 25-septies, con il quale sono normati anche i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Più in particolare per quanto riguarda il reato di omicidio colposo l'art. 589 del codice penale prevede che *"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

*Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.*

*Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.*

*Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici".*

Per quanto riguarda le lesioni personali colpose l'art. 590 del codice penale prevede che *"Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.*

*Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.*

*Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.*

*Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte*



*sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.*

*Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.*

La responsabilità amministrativa delle aziende viene, quindi, ampliata anche in merito alla commissione da parte dei dipendenti dei suddetti reati.

I reati di omicidio colposo e lesioni colpose, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e dell'igiene sul lavoro, fanno scattare la responsabilità amministrativa dell'azienda, con sanzioni pecuniarie e di carattere interdittivo.

I reati hanno rilevanza quando nell'espletamento delle attività lavorative legate alla Società il fatto è commesso nell'interesse e/o a vantaggio della Società stessa e nell'occasione risultino non adottate, non applicate e/o non rispettate le misure di sicurezza e/o di prevenzione previste dalle norme antinfortunistiche e dalle norme per la tutela e la salute sul lavoro.

Il D.Lgs. 81/08 (art. 30) pone un collegamento tra la normativa antinfortunistica ed il D.Lgs. 231/01: il Testo Unico richiama la necessità che un'azienda, per non risultare responsabile dei reati colposi ai sensi del D.Lgs. 231/01 commessi da amministratori, dirigenti e dipendenti, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso dimostri di avere implementato e di applicare un Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro (SGSL). Pertanto, l'adozione di un SGSL conforme all'art. 30 del D.Lgs. 81/08 ha efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

## 1 PRESIDI PROCEDURALI

La Società ha adempiuto alle disposizioni di cui al DLgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, individuando le funzioni ed i soggetti deputati alla gestione, nonché le metodologie e gli strumenti di prevenzione e controllo necessari.

Di seguito sono forniti gli elementi sui quali si basa il sistema di gestione di prevenzione e sicurezza:

1. gestione Sistema di gestione sicurezza idoneo con il quale la Società indica la suddivisione dei compiti e delle responsabilità in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro e per la tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
2. un'articolazione di funzioni e deleghe che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio che specifica, tra gli altri, i doveri relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse:
  - a. datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
  - b. Medico competente: il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 81/2008, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1 dello stesso D.Lgs. 81/2008, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dallo stesso decreto;
  - c. Responsabile dei Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): il suddetto responsabile ha il dovere di individuare, sulla base delle informazioni ricevute dalla Funzioni interessate, i fattori di rischio, di valutarli e di individuare e proporre le misure di sicurezza necessarie.
  - d. Preposti: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle

direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

e. Rappresentanti per i lavoratori per la sicurezza

3. Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) attraverso il quale, con specifica metodologia e strumenti, vengono individuati e processati i rischi potenziali e le aree di rischio (indicate nei suddetti documenti). Sono state, quindi, individuate le idonee misure di prevenzione e protezione collettive ed individuali. Il suddetto documento, custodito presso gli uffici, è stato elaborato con metodologie e criteri propriamente specificati nei documenti stessi tenendo conto dei diversi “livelli di rischio”;
4. Presidi procedurali (in via esemplificativa e non esaustiva riportiamo la gestione delle emergenze) finalizzate alla regolamentazione delle attività potenzialmente pericolose o che necessitano di specifica disciplina; procedure del sistema comunicazione/informazione nei confronti delle ditte esterne che operano all’interno delle sedi della Società. Il sistema delle procedure, di cui viene assicurata la tracciabilità del processo di elaborazione, verifica ed approvazione, è inserito nella intranet aziendale, accessibile, quindi, alle diverse funzioni aziendali.
5. Sistema di formazione/informazione per il personale dipendente dalla Società. Ad ogni lavoratore, al momento dell’inserimento in azienda, vengono illustrati i contenuti della normativa di riferimento nel quale vengono sostanzialmente illustrati i potenziali rischi per la salute e la sicurezza nel complesso delle attività della Società in generale e i rischi specifici della mansione assegnata e, quindi, delle relative misure di prevenzione e protezione adottate. Con pianificazione periodica, vengono mantenute e adeguate le attività di aggiornamento formativo in funzione dello sviluppo della normativa di riferimento;
6. Un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel sistema gestione sicurezza.

La sicurezza dei lavoratori costituisce un principio fondamentale che ispira le scelte e le decisioni della Società e che viene perseguito con fermezza ed assoluto rigore.

In tal senso, DINTEC ha adottato una serie di *azioni* volte a prevenire situazioni che possono arrecare danni per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Al fine di rafforzare il sistema di prevenzione per la tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, si prevede l'impegno da parte di DINTEC di rispettare nelle decisioni di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i seguenti *principi e criteri fondamentali*<sup>5</sup>:

- a) valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- b) programmare la prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, perseguire la loro riduzione al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) rispettare i principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) ridurre i rischi alla fonte;
- f) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- g) limitare al minimo il numero dei lavoratori che sono esposti, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) limitare l'utilizzo di agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro;
- i) dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di prevenzione individuale;
- j) garantire la tutela e la sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
- k) allontanare il lavoratore dalla fonte dell'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti alla sua persona e adibirlo, ove possibile, ad altra mansione;
- l) fornire l'informazione e la formazione adeguata per i lavoratori;
- m) fornire l'informazione e la formazione adeguata per i dirigenti e preposti;
- n) fornire l'informazione e la formazione adeguata per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- o) impartire istruzioni adeguate ai lavoratori;
- p) garantire la partecipazione e la consultazione dei lavoratori;

---

<sup>5</sup> *Principi statuiti dall'art. 15 dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro).*

- q) garantire la partecipazione e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- r) programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione dei codici di condotta e di buone prassi;
- s) predisporre le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
- t) imporre l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- u) effettuare la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
- v) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- w) garantire una formazione adeguata al responsabile del servizio prevenzione e protezione, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ad altro personale impegnato nel garantire il corretto assolvimento degli obblighi di DINTEC, in relazione alla salute e sicurezza dei lavoratori.

Tali principi sono utilizzati da DINTEC per definire le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori (a tempo indeterminato, determinato, a progetto, con contratto di lavoro a progetto e occasionale) comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.

In questo senso, particolare attenzione viene posta riguardo:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

## 2 SISTEMA ORGANIZZATIVO

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha individuato il “Datore di Lavoro” in materia di prevenzione degli infortuni e tutela dell’igiene e della salute dei lavoratori, nella figura del Presidente di DINTEC essendo quest’ultimo titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Gli elementi del sistema di gestione della sicurezza tengono conto della specificità della Società; ragion per cui il “Datore di Lavoro”, ai fini dell’attuazione delle direttive della normativa di riferimento individua la figura del RSPP come previsto dal Documento di valutazione dei rischi nella sua ultima versione.

## 3 COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell’Organismo di Vigilanza, riguardanti il controllo sull’efficacia e l’osservanza delle misure di prevenzione circa il compimento dei reati relativi alle macroaree qui trattate, si riferiscono a un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

L’Organismo di Vigilanza, al fine di espletare le attività di prevenzione, vigilanza e controllo specifica per la presente parte del Modello Organizzativo:

- acquisisce, analizza e conserva ogni documento elaborato in azienda, utile allo svolgimento delle attività di prevenzione, vigilanza e controllo in materia;

- prende in esame eventuali segnalazioni, da chiunque inoltrate, relative ad inosservanze dei contenuti della presente sezione del Modello o di qualsiasi altro fatto o circostanza, comunque portato a sua conoscenza, che evidenziano una situazione di pericolo tale da rendere anche potenzialmente realizzabili, i reati indicati nell'art. 25 septies del DLgs 231/2001.
- assicura la definizione e gestione di un adeguato sistema di comunicazione interno, attraverso l'implementazione di attività di reporting ed analizzando gli aspetti della normativa di riferimento con l'incaricato RSPP, con cadenza semestrale;
- propone al "Datore di Lavoro" eventuali integrazioni al sistema di gestione della sicurezza, per rendere più efficaci le azioni di prevenzione del rischio di realizzazione dei reati indicati all'art. 25 septies;
- ha il potere di effettuare specifici audit.

Qualora dovessero venire in essere problematiche tali da rendere evidente un pericolo di commissione, anche potenziale, dei reati di cui all'art. 25 septies del Decreto, l'Organismo di Vigilanza ne dà immediata comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione della Società, per l'adozione delle specifiche azioni necessarie.

## Parte Speciale Quarta

### Altri Reati

Nel presente capitolo sono illustrate le misure di controllo volte a contrastare il compimento di reati rientranti nelle fattispecie non disciplinate nei capitoli precedenti. Data l'operatività di DINTEC, i "reati contro la fede pubblica (della falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)", i "reati con finalità di terrorismo", i reati di e i "delitti contro la personalità individuale", i "reati transazionali", i "delitti di criminalità organizzata", i "delitti informatici" i "reati di turbata libertà dell'industria e del commercio", i "delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti", i "delitti in materia di violazione del diritto d'autore" e il "contrabbando" rivestono o un peso minore in termini di rischiosità rispetto ai reati individuati nelle parti speciali oppure non risultano rilevanti per la Società.

Sono considerati in questa sezione anche i reati tributari introdotti dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili"* e dal D.lgs. 14 luglio 2020 n. 75 di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017, recante norme per la "lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale".

La Legge 157/2019 ha inserito nel catalogo dei reati presupposto i delitti fiscali di cui agli artt. 2, 3, 8, 10 e 11 del D.Lgs. 74/2000.

Il D.Lgs. 75/2020 ha invece esteso la responsabilità amministrativa dell'ente alle fattispecie delittuose di cui agli artt. 4, 5 e 10-*quater* del D.lgs. 74/2000 quando siano state commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore ad euro 10.000.000,00. In considerazione dei valori indicati e del carattere transnazionale delle operazioni considerate, considerato l'ambito di operatività della società si esclude che possano essere commessi tali tipologie di reato.



Tuttavia, in ottica cautelativa, si è ugualmente provveduto, per alcuni dei reati inseriti in questa sezione, a studiare le possibili modalità attuative dei reati e a individuare i relativi presidi di controllo<sup>6</sup>.

### 1. AREA “FALSITÀ NUMMARIE”

Tale macroarea di reati, contemplata nell'*art. 25bis* del D. Lgs. 231/01, è stata introdotta dal *Decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350* (coordinato e modificato dalla *Legge di conversione n. 409/2001*) recante “*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie*”.

L'area delle FALSITA' NUMMARIE di cui all'*art. 25bis* prevede:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato di monete falsificate (453 e 455 c.p.);
- Alterazione monete (454 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione e messa in circolazione nello stato di valori di bollo falsificati (459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 del c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.)

### **PRESIDI: DIVIETI**

Ai dipendenti DINTEC è fatto divieto di falsificare monete, valori di bollo e contraffare carta filigranata per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo; è altresì vietato agli stessi soggetti di spendere, acquistare ed introdurre o mettere in

---

<sup>6</sup> Non sono stati presi in considerazione i reati di Market Abuse in quanto la società non è quotata e non compie operazioni che possano determinare le fattispecie di reato che rientrano in questa categoria di illeciti.

circolazione nel territorio dello Stato monete falsificate e valori di bollo falsificati o usare valori di bollo contraffatti o alterati. È altresì fatto divieto a tutti i dipendenti di DINTEC di apporre senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello registrato per determinati tipi di merci, segni distintivi anche apposti solamente sugli imballaggi di tali merci.

Con la novella del 23 luglio 2009, il legislatore ha inserito, infatti, nell'articolo in commento (25-bis), il delitto previsto dagli artt. 473 e 474 del Codice penale ovvero la contraffazione. La legge n. 99/2009 tutela i marchi e tutti gli altri prodotti industriali che sono debitamente registrati.

L'art. 473 c.p. punisce chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, ovvero chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati."

Ai sensi del Regolamento CE n. 1383 del Consiglio del 22 luglio 2003, sono merci contraffatte:

- le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto, senza autorizzazione, un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione;
- qualsiasi segno distintivo (compresi logo, etichetta, opuscolo, ecc.), anche presentato separatamente;
- gli imballaggi recanti marchi di merce contraffatta presentati separatamente

## **PRESIDI: PRINCIPI DI COMPORTAMENTO**

Tutti coloro i quali, nell'espletamento delle funzioni loro attribuite all'interno di DINTEC, effettuino e/o ricevano pagamenti di denaro in contanti, dovranno osservare quanto disposto in merito dalle procedure interne.

Nel caso in cui ricevano monete o banconote rispetto alla cui genuinità nutrano dubbi, dovranno darne senza indugio comunicazione all'Organismo di Vigilanza che

intraprenderà le verifiche necessarie ad accertare se il fatto possa essere ascrivibile alla eventuale violazione delle procedure della Società.

Lo stesso comportamento dovranno tenere anche coloro i quali, anche solo casualmente, vengano a conoscenza di comportamenti lesivi per DINTEC durante o in occasione dello svolgimento della propria attività all'interno della Società.

## 2. AREA "TERRORISMO"

Tale macroarea di reati, contemplata nell'*art. 25quater* del D. Lgs. 231/01, è stata introdotta dalla *Legge 14 gennaio 2003 n. 7* di "*Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9/12/1999*" e recante "*norme di adeguamento dell'ordinamento interno*".

L'area dei reati "TERRORISMO" di cui all'art. 25 quater comprende:

- associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento democratico (270 bis c.p.)
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis cod. pen.)
- assistenza agli associati (art. 270-ter cod. pen.)
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater cod. pen.)
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies cod. pen.)
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies cod. pen.)
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (280 c.p.)
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione (289 bis c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);

- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1 L. 342/1976);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2 L. 342/1976);
- Sanzioni (art. 3 L. 422/1989);
- Pentimento operoso (art. 5 D.Lgs. n. 625/1979).

Oltre ai reati disciplinati dal Codice Penale la legge punisce anche chiunque fornisca o ricerchi del denaro con l'intenzione di utilizzarlo per finanziare associazioni o singoli atti terroristici. Onde evitare che i fondi destinati a finanziare la normale attività aziendale siano distratti per destinarli a scopi eversivi, DINTEC si è dotata di regole e procedure volte a garantire una corretta gestione dei mezzi finanziari. Qualunque flusso finanziario in uscita di cui non siano ben chiari lo scopo e/o la destinazione deve essere prontamente segnalato all'Organismo di Vigilanza.

#### **PRESIDI: DIVIETI**

Ai dipendenti nonché ai collaboratori esterni della Società è fatto divieto di:

1. porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nelle presente sezione (art. 25-quater del Decreto);
2. utilizzare, anche occasionalmente, la Società allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente sezione;
3. promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza in particolar modo con fini di eversione dell'ordine democratico;
4. fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere Reati di Terrorismo;
5. effettuare operazioni, assumere o assegnare commesse che possano presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto e instaurare o mantenere rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e reputazione dei soggetti e delle operazioni da concludere;

6. effettuare prestazioni in favore dei Collaboratori Esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
7. riconoscere compensi in favore dei Collaboratori Esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

### **PRESIDI: PRINCIPI DI COMPORTAMENTO**

Si indicano qui di seguito i principi che devono essere implementati in specifiche procedure aziendali che il personale è tenuto a rispettare:

1. qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma;
2. nel caso in cui a DINTEC vengano proposte delle operazioni anomale, l'operazione viene sospesa e valutata preventivamente dall'OdV. In particolare quest'ultimo esprimerà il proprio parere sull'opportunità dell'operazione ed eventualmente provvederà riguardo alle cautele necessarie da adottare per il proseguimento delle trattative e renderà in merito parere di cui dovrà tenersi conto in sede di approvazione dell'operazione stessa;
3. i dati raccolti relativamente ai rapporti con clienti e collaboratori esterni devono essere completi e aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del loro profilo.

### **3. AREA “DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE” E ALTRI DELITTI**

La *Legge 11 agosto 2003 n. 228* recante “*Misure contro la tratta di persone*” ha introdotto ai sensi del D. Lgs. 231/01, la macroarea di reati “Delitti contro la personalità individuale”. alla commissione dei quali la Società può essere perseguita e punita. Tale area di reati è contemplata negli *artt. 25quinquies, 25-duodecies e 25-terdecies* del D. Lgs. 231/01.

Le fattispecie di reato contenute in tale macroarea sono svariate e vanno dalla tratta di persone e riduzione in schiavitù alla pornografia minorile e in particolare sono considerati DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)
- Razzismo e xenofobia (art. 3 legge n. 654/1975 e art. 604-bis c.p.)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (artt. 12 e 25 D.Lgs. n. 286/98)

Ulteriori modifiche legislative in materia di responsabilità degli enti sono state introdotte dalla legge n. 7/2006<sup>7</sup>, che vieta e punisce le c.d. pratiche di infibulazione, dalla legge n. 38/2006<sup>8</sup>, contenente “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet” e, infine, dalla legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Palermo sulla criminalità organizzata transnazionale del 15 novembre 2000<sup>9</sup>.

La legge sulla prevenzione e divieto delle c.d. pratiche di infibulazione, ha poi esteso l’ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231/2001 al nuovo reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

La legge 6 febbraio 2006, n. 38, ha modificato l’ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (rispettivamente, artt. 600-ter e 600-quater c.p.), per i quali era già prevista la responsabilità dell’ente ex decreto 231, includendo anche le ipotesi in cui il materiale pornografico utilizzato rappresenti immagini virtuali di minori (c.d. “pedopornografia virtuale”).

Al fine di evitare il rischio di incorrere nei reati contro la dignità umana (tratta di persone, concorso in riduzione in schiavitù, etc.) DINTEC non tollera alcuna forma di lavoro irregolare ed è molto attenta al rispetto della normativa in tema di:

---

<sup>7</sup> Legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante “*Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2006.

<sup>8</sup> Legge 6 febbraio 2006, n. 38, contenente “*Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2006.

<sup>9</sup> Legge 16 marzo 2006, n. 146, recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile 2006, n. 85 – Suppl. Ord. n. 91.

- tutela del lavoro minorile e delle donne;
- condizione igienico-sanitarie e di sicurezza;
- diritti sindacali o comunque di associazione e di rappresentanza.

Per quanto riguarda l'assunzione di personale di cittadinanza extracomunitaria, sarà compito dell'Amministrazione assicurarsi che il candidato sia in possesso di tutta la documentazione richiesta dalla legge. Negli accordi contrattuali stipulati con Società di Lavoro Interinale è necessario prestare particolare attenzione al rispetto della normativa in materia, assicurando la massima protezione a DINTEC. In caso di assunzione di un cittadino extracomunitario, l'Amministrazione deve darne immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza che potrà, qualora lo ritenga necessario/opportuno, procedere a verifiche sulla trasparenza del processo di selezione.

Per ciò che attiene la detenzione e diffusione di materiale pedo-pornografico, come già indicato precedentemente per i reati con finalità di terrorismo, particolare attenzione deve essere posta, nel rispetto della normativa sulla Privacy, al controllo degli strumenti divulgativi in possesso della Società. Per l'adeguamento al D. Lgs. 196/2003 è stato redatto il Documento Programmatico sulla Sicurezza volto a tutelare l'azienda dai rischi in materia di privacy e regolare l'utilizzo di Internet.

### **PRESIDI: DIVIETI**

Ai dipendenti nonché ai collaboratori esterni della Società è fatto divieto di porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nella presente sezione (art. 25-quinquies del Decreto);

### **PRESIDI: PRINCIPI DI COMPORTAMENTO**

Si indicano qui di seguito i principi che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio, tutto il personale è tenuto a rispettare:

1. si deve richiedere l'impegno dei Collaboratori Esterni al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienicosanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del paese in cui essi operano salvo quanto previsto al punto 5;

2. la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Partner o Fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione e in base ad apposita procedura interna. In particolare, l'affidabilità di tali Partner o Fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente sezione, anche attraverso specifiche indagini ex ante;
3. in caso di assunzione diretta di personale da parte di DINTEC, deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;
4. qualora un Partner abbia la propria sede all'estero ed ivi venga svolta l'opera a favore di DINTEC, il Partner dovrà attenersi alla normativa locale o, se più severa, alle convenzioni ILO sull'età minima per l'accesso al lavoro e sulle forme peggiori di lavoro minorile (“C138 Convenzione sull’età minima 1973” e “C182 Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile”);
5. chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dai Partner, è tenuto ad informare immediatamente l’OdV di tale anomalia;
6. nei contratti con i Collaboratori Esterni deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto oltre che delle sue implicazioni per DINTEC e di non essere mai stati indagati negli ultimi 10 anni in procedimenti giudiziari relativi ai Reati nello stesso contemplati o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte di DINTEC in caso si addivenga all’instaurazione del rapporto di consulenza o partnership;
7. deve essere rispettata da tutti il personale la previsione del Codice Etico diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati contemplati dalla presente sezione;
8. DINTEC periodicamente richiama in modo inequivocabile il proprio personale a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;
9. nel rispetto delle normative vigenti, DINTEC si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l’abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di Reati attraverso il loro utilizzo;



10. DINTEC valuta e disciplina con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale";

11. nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte del proprio personale e/o i collaboratori esterni, DINTEC è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo;

12. nella gestione delle trasferte, convegni od altre iniziative organizzate all'estero, è fatto assoluto divieto di organizzare viaggi volti alla fruizione di attività di prostituzione.

#### 4. AREA RICICLAGGIO E RICETTAZIONE

Il D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 ha, inoltre (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01) previsto una nuova forma di responsabilità dell'Ente conseguente alla commissione nel suo interesse o vantaggio degli illeciti amministrativi di:

- ricettazione (art. 648 c.p.)
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art 648 – ter c.p.)
- autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

La novella legislativa introdotta dal D.Lgs. 195/2021 ha previsto che rilevino, quali reati presupposto dei delitti sopra indicati, anche le **contravvenzioni** punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi (la risposta sanzionatoria sarà diversa a seconda che il reato presupposto consista in un delitto o in una contravvenzione). Inoltre, tra i reati presupposto, rileveranno i delitti colposi anche per il riciclaggio e l'autoriciclaggio.

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le attività ritenute a rischio, a titolo esemplificativo, risultano essere le seguenti:

1. rapporti con fornitori e partner a livello nazionale e transnazionale;
2. rapporti con i clienti a livello nazionale e transnazionale;
3. flussi finanziari in entrata.

#### **PRESIDI: PRINCIPI DI COMPORTAMENTO**

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, il personale, in via diretta, e i Consulenti e i Partner in relazione al tipo di rapporto in essere con DINTEC, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati di Riciclaggio;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner anche stranieri;
4. non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
5. non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
6. effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

#### **PRESIDI: DIVIETI**

Nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita, è fatto divieto di:

- ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto nel caso in cui utilizzando la normale diligenza professionale sarebbe stato possibile individuare la provenienza illecita di quanto ricevuto. Costituiscono esempi di utilizzo di una normale diligenza professionale la verifica nelle operazioni di acquisto di beni che il prezzo applicato non sia sproporzionato rispetto ai valori medi di mercato, la verifica della regolarità dei pagamenti a fornitori, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- intromettersi nel far acquistare cose provenienti da un qualsiasi delitto;
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo nel compimento di atti negoziali oppure in altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;

- impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto nel caso in cui utilizzando la normale diligenza professionale sarebbe stato possibile individuare la provenienza illecita di quanto ricevuto.

### 5. AREA “REATI TRANSNAZIONALI”

La Legge n. 146 del 2006, ha previsto la responsabilità degli enti per i reati transnazionali di:

- associazione a delinquere (art. 416 c.p.)
- associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del Testo Unico del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 43)
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309)
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- illecito impiego di capitali (art. 648-ter c.p.)

Si considera transazionale, il reato punito con la pena della reclusione non inferiore a quattro anni, di un gruppo criminale organizzato e il reato sia commesso in più di uno stato, in uno Stato ma preparato e organizzato in un altro, ovvero commesso in uno stato ma con effetti sostanziali in un altro.

#### **PRESIDI: PRINCIPI DI COMPORTAMENTO**

Nell’espletamento della propria attività, tutti i dipendenti della DINTEC sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati del Modello e, in particolare, dal Codice Etico.

È inoltre necessario:

- che tutte le attività svolte per conto di DINTEC – ivi incluso per ciò che attiene i rapporti con società estere – siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;
- che sia rispettato il principio di separazione dei ruoli e responsabilità nelle fasi dei processi aziendali;

#### **PRESIDI: DIVIETI**

A tutti i dipendenti DINTEC è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione dei comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato transnazionale sopra richiamati;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

## 6. AREA “REATI INFORMATICI”

La Legge 18 marzo 2008, n. 48 ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001, attraverso l’inserimento del nuovo art. 24-bis i reati informatici e trattamento illecito di dati. In particolare, la citata legge ha introdotto:

- art. 615-ter c.p., relativo all’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- art. 615-quater c.p. in merito alla detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici, e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici e telematici;
- art. 615-quinquies che punisce la detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi diretti a danneggiare o interrompere il funzionamento di un sistema informatico;
- artt. 617-quater e 617-quinquies c.p., relativi alle intercettazioni - anche attraverso l’installazione di apparati - ed all’impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche;
- art. 491-bis c.p., riguardante la falsità di un documento informatico;
- art. 640-quinquies c.p., introdotto ex novo dalla legge 48/2008, che ha come oggetto la frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

### **PRESIDI: PRINCIPI DI COMPORTAMENTO**

L’accesso ai sistemi informatici deve essere effettuato in conformità alla relativa procedura aziendale e comunque da personale a ciò debitamente autorizzato.

E’ fatto divieto di accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi utilizzati dalla Pubblica Amministrazione o di alterarne in qualsiasi modo il funzionamento o intervenire con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a questo pertinenti per ottenere e/o modificare

indebitamente informazioni a vantaggio dell'azienda o di terzi, o comunque al fine di procurare un indebito vantaggio all'azienda od a terzi.

L'accesso agli applicativi gestionali finalizzato all'inserimento, alla modifica di dati, ovvero a qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, deve avvenire in modo tale che consenta all'operatore autorizzato di accedervi limitatamente alla fase di sua competenza<sup>10</sup> e comunque, in modo tale da rendere rintracciabile, sempre, chi ha effettuato l'operazione o la modifica.

### **PRESIDI: DIVIETI**

Nell'ambito dei reati informatici, è fatto divieto di:

- falsificare documenti informatici pubblici o aventi efficacia probatoria;
- accedere abusivamente ad un sistema informatico o telematico;
- detenere e diffondere abusivamente i codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere il funzionamento di un sistema informatico o telematico;
- intercettare, impedire o interrompere illecitamente le comunicazioni informatiche o telematiche;
- installare apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- danneggiare informazioni, dati e programmi informatici;
- danneggiare informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- danneggiare i sistemi informatici o telematici;
- danneggiare i sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

## **7. AREA “TURBATA LIBERTÀ DELL’INDUSTRIA E DEL COMMERCIO”**

---

<sup>10</sup> In relazione alla separazione delle attività vi deve essere segregazione sostanziale delle stesse con una corretta distribuzione di autorizzazioni/inibizioni del software gestionale utilizzato, per garantire l'efficacia del controllo interno in tutte le fasi del processo; ovvero ogni utilizzatore del software gestionale deve essere autorizzato/inibito in base alle sole attività che gli competono o di cui è responsabile.

Con l'approvazione della legge L. 99/2009 è stato introdotto l'art. 25-bis.1 che amplia le tipologie di reati presupposti alle seguenti categorie:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517-quater. c.p.).
- Per tali reati è prevista la sola sanzione pecuniaria sino a 500 quote.
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis. c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.).

#### **PRESIDI: PRINCIPI DI COMPORTAMENTO**

Nell'espletamento della propria attività, tutti i dipendenti di DINTEC sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati del Modello e, in particolare, dal Codice Etico.

È inoltre necessario:

- che tutte le attività svolte per conto di DINTEC siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;
- che sia rispettato il principio di separazione dei ruoli e responsabilità nelle fasi dei processi aziendali.

#### **PRESIDI: DIVIETI**

A tutti i dipendenti di DINTEC è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione dei comportamenti tali da integrare le fattispecie di delitti relativi alla turbata libertà dell'industria e del commercio sopra richiamati;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

## 8. AREA “DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DEI VALORI”

Tale area di reati, contemplata nell'art. 25 octies.1 del D. Lgs. 231/01, è stata introdotta dal Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 184 “Attuazione della direttiva UE/2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° aprile 2019, relativo alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la Decisione quadro 2001/GAI del Consiglio” e successivamente integrata dal DECRETO-LEGGE 10 agosto 2023 , n. 105 “Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione” convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.

L'art. 25 octies.1 prevede i seguenti reati presupposto:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- Frode informatica nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640- ter c.p.);
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
- b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

Si applicano all'ente le seguenti sanzioni interdittive:

- interdizione dall'esercizio dell'attività
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- divieto di contrattare con la PA (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio)
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

### **PRESIDI: DIVIETI**

Ai dipendenti DINTEC è fatto divieto di utilizzo indebito e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti; è altresì vietato agli stessi soggetti di detenere e diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti. È altresì fatto divieto a tutti i dipendenti di DINTEC di compiere frode informatica finalizzata a un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Con la novella del novembre 2021, il legislatore ha inserito, infatti, nell'articolo in commento (25-octies.1), il delitto previsto dagli artt. 493 ter, 493 quater e 640 ter del Codice penale ed ha previsto che rilevi, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.



## **PRESIDI: PRINCIPI DI COMPORTAMENTO**

Tutti coloro i quali, nell'espletamento delle funzioni loro attribuite all'interno di DINTEC, effettuino e/o ricevano pagamenti con strumenti diversi dai contanti, dovranno osservare quanto disposto in merito dalle procedure interne.

Nel caso in cui ricevano strumenti di pagamento diversi dai contanti rispetto alla cui genuinità nutrano dubbi, dovranno darne senza indugio comunicazione all'Organismo di Vigilanza che intraprenderà le verifiche necessarie ad accertare se il fatto possa essere ascrivibile alla eventuale violazione delle procedure della Società.

Lo stesso comportamento dovranno tenere anche coloro i quali, anche solo casualmente, vengano a conoscenza di comportamenti lesivi per DINTEC durante o in occasione dello svolgimento della propria attività all'interno della Società.

### **9. AREA “DELITTI DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE”**

La già citata legge L. 99/2009 ha introdotto anche l'art. 25-nonies che amplia le tipologie di reati presupposti alle seguenti categorie contemplate nella Legge 22 aprile 1941 n. 633 riguardante la “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”.

La Legge 14 luglio 2023, n. 93, pubblicata in G.U. il 24 luglio 2023 e in vigore dall'8 agosto 2023 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica” amplia il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente introducendo nuove fattispecie di pirateria digitale.

#### **➤ Art. 171 Legge 22 aprile 1941 n. 633**

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

1. riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

2. rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La

rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

3. compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

4. riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

5. in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

➤ **Art. 171-bis Legge 22 aprile 1941 n. 633**

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

➤ **Art. 171-ter Legge 22 aprile 1941 n. 633**

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo,

pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

h bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
- b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

➤ **Art. 171-septies Legge 22 aprile 1941 n. 633**

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- 1. ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- 2. salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

➤ **Art. 171-octies Legge 22 aprile 1941 n. 633**

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

**PRESIDI: PRINCIPI DI COMPORTAMENTO**

Nell'espletamento della propria attività, tutti i dipendenti di DINTEC sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati del Modello e, in particolare, dal Codice Etico.

È inoltre necessario:

- che tutte le attività svolte per conto di DINTEC siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione e siano conformi a quanto previsto dalle relative procedure aziendali;
- che sia rispettato il principio di separazione dei ruoli e responsabilità nelle fasi dei processi aziendali.

### **PRESIDI: DIVIETI**

A tutti i dipendenti DINTEC è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione dei comportamenti tali da integrare le fattispecie di delitti relativi al diritto d'autore sopra richiamati;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

#### **10. AREA "INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA"**

La legge n. 116 del 3 agosto 2009 (pubblicata sulla G.U. n. 188 del 14 agosto 2009), *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale"*, all'art. 4 introduce nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-*decies* "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria".

Il suddetto reato è previsto dell'art. 377 bis del codice penale *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni"*

*utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.*

## **PRESIDI: PRINCIPI DI COMPORTAMENTO**

Nell'espletamento della propria attività, tutti i dipendenti di DINTEC sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati del Modello e, in particolare, dal Codice Etico.

È inoltre necessario:

- principi di lealtà e correttezza;
- che tutte le dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria siano improntate al rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione.

## **PRESIDI: DIVIETI**

A tutti i dipendenti DINTEC è fatto divieto di:

- minacciare o porre in essere comportamenti rivolti a condizionare le dichiarazioni rese da parte di dipendenti e di soggetti terzi di fronte all'autorità giudiziaria nel corso di procedimenti a carico dell'azienda;
- promettere od offrire denaro o altra utilità al fine di indurre dichiarazioni non veritiere (es. false testimonianze) da parte di dipendenti e di soggetti terzi di fronte all'autorità giudiziaria in modo da avvantaggiare la società;
- promettere od offrire denaro o altra utilità al fine di indurre la presentazione di documenti falsi o alterati da parte di dipendenti e di soggetti terzi di fronte all'autorità giudiziaria in modo da creare un vantaggio per la società.

## 11. AREA “REATI AMBIENTALI”

Il decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 121 ha determinato l’inserimento nel D. Lgs. n. 231/2001 dell’art. 25-undecies Reati ambientali, che introduce un nuovo catalogo di reati presupposto della responsabilità degli enti che ricomprende le seguenti fattispecie.

La legge 68/2016 ha ulteriormente ampliato la responsabilità amministrativa degli enti introducendo un elenco di nuovi reati in materia ambientale alcuni dei quali si configurano per l’applicazione, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, anche di sanzioni interdittive,

*Inquinamento ambientale (art. 452-bis codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.a)*

Commette tale reato (delitto) chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il reato prevede un’aggravante per la persona fisica nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

*Disastro ambientale (art. 452-quater del codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.b)  
D.Lgs.231/01)*

Commette tale reato (delitto) chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p. [3], abusivamente cagiona un disastro ambientale.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.



*Delitti colposi contro l'ambiente (art.452-quinquies del codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.c) D.Lgs.231/01)*

La fattispecie dei delitti colposi contro l'ambiente, che sono reati-presupposto (al pari dei precedenti) per la responsabilità amministrativa dell'ente, prevede che se taluno dei fatti di cui ai reati di "inquinamento ambientale" e "disastro ambientale" (rispettivamente artt.452-bis e 452-quater c.p.) è commesso per colpa, le pene per le persone fisiche sono diminuite.

Se dalla commissione dei fatti indicati sopra deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite.

*Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-sexies del codice penale; art.25-undecies c.1 lett.e) D.Lgs.231/01)*

Il reato punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La norma prevede alcune fattispecie aggravate.

*Inquinamento idrico*

- 1) scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (rispettivamente art. 137, commi 2 e 3, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 2) scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, primo e secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 3) violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 4) scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 13, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

*Rifiuti*

- 1) raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 2) realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo e secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

- 3) inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, comma 4, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 4) miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 5) deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 6) predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4 e art. 260-bis, commi 6 e 7, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 7) traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 8) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 9) violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 8, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

#### *Bonifica siti inquinati*

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, commi 1 e 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

#### *Inquinamento atmosferico*

Superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

#### *Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (c.d. Convenzione di a Washington del 3 marzo 1973)*

- 1) importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art.1, commi 1 e 2 e art. 2, commi 1 e 2, l. 7 febbraio 1992, n. 150);
- 2) falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, l. 7 febbraio 1992, n. 150).

#### *Ozono*

Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, l. 28 dicembre 1993, n. 549).

#### *Inquinamento navi*

- 1) sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202);
- 2) sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202).

#### *Nuove fattispecie di reati ambientali introdotti dal d.lgs. n. 121/2011*

- 1) uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette (art. 727-bis, c.p.)
- 2) distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis, c.p.).

Questa norma comporta, pertanto, che le aree che possono, anche solo astrattamente, determinare un possibile reato ambientale debbano essere considerate "a rischio" e debbano essere presidiate a prescindere da ogni valutazione di merito sulla concreta possibilità di realizzazione di reati.

In genere, i reati considerati dal Decreto Legislativo 231/2001 sono dolosi, ossia posti in essere volontariamente dal soggetto con quello scopo specifico, e il Modello Organizzativo ha una funzione esimente della responsabilità dell'Ente se le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto modello.

I reati considerati in questa Parte Speciale sono invece di natura colposa, ossia conseguenza di negligenza, imprudenza o imperizia da parte del soggetto, e pertanto la funzione di esimente del Modello Organizzativo, è rappresentata dall'introduzione di previsioni volte a far sì che i destinatari pongano in essere una condotta (non accompagnata dalla volontà di determinare un danno all'ambiente) rispettosa delle procedure ambientali, congiuntamente agli adempimenti e agli obblighi di vigilanza previsti dal Modello Organizzativo.

## **PRESIDI: PRINCIPI DI COMPORTAMENTO**

Nell'espletamento della propria attività, tutti i dipendenti di DINTEC sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati del Modello e, in particolare, dal Codice Etico.

Tutti i dipendenti sono, altresì, tenuti al rispetto dell'istruzione operativa che descrive le modalità per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti da DINTEC.

Nel corso di attività di controllo svolte da autorità pubbliche preposte alla vigilanza sulle materie ambientali di cui sopra, è previsto l'obbligo a carico dei dipendenti di DINTEC di assumere un atteggiamento collaborativo nei confronti dei pubblici funzionari, mettendo a disposizione degli stessi le informazioni richieste e consentendo l'accesso ai siti e lo svolgimento delle attività necessarie per verificare l'adempimento da parte dell'azienda degli obblighi previsti dalla normativa.

Per la gestione dei rifiuti è previsto, inoltre, l'obbligo di:

- attenersi delle disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti per quanto attiene la classificazione e lo smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- conservare accuratamente la documentazione attestante il conferimento dei rifiuti speciali e di ogni altro documento richiesto dalla normativa ambientale;
- laddove necessario, compilare accuratamente la documentazione richiesta dalla normativa per procedere allo smaltimento dei rifiuti;
- assicurarsi che nel caso di ricorso ad aziende esterne per lo smaltimento dei rifiuti le stesse dispongano delle autorizzazioni necessarie;
- inserire nei contratti con i fornitori coinvolti nei processi di recupero/smaltimento dei rifiuti prodotti da DINTEC, una clausola con cui si comunica l'adozione del Modello 231 e si regolano anche le situazioni di possibili violazioni delle disposizioni contenute nel Modello;
- fornire indicazioni chiare a dipendenti ed altri soggetti coinvolti nella produzione, nella catalogazione, nel conferimento e nello smaltimento dei rifiuti sulle modalità operative da seguire per procedere correttamente allo svolgimento delle suddette attività.

## **PRESIDI: DIVIETI**

A tutti i dipendenti DINTEC è fatto divieto di:

- smaltire qualsiasi rifiuto prodotto nel corso dello svolgimento dell'attività aziendale diversamente da quanto previsto dalle norme di legge (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i) e da quanto prescritto dalle procedure aziendali;
- miscelare i rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001

## 12. AREA REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

La Legge 9 marzo 2022 n. 22 “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale” ha inserito all’interno del Codice Penale il Titolo VIII-bis “Dei delitti contro il patrimonio culturale” ed ha previsto, per la maggior parte dei nuovi reati, la responsabilità dell’ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

La legge 22/2022 ha introdotto nel d.lgs 231/01 l’art. 25-septiesdecies riguardante i delitti contro il patrimonio culturale e precisamente i seguenti reati:

*Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)*

E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

*Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)*

Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso e' punito con la reclusione da

uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500. Se il fatto e' commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena e' aumentata.

*Importazione illecita di beni culturali (ar. 518-decies c.p.)*

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

*Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)*

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, e' punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

*Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)*

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena e' subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

*Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)*

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffaccia, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
- 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

E' sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate e' vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

*Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)*

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per se' o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato e' aggravato da una o piu' delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, e' commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

*Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)*

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena e' aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non e' imputabile o non e' punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

*Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)*

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.



La legge 22/2022 ha inoltre introdotto nel d.lgs 231/01 l'art. 25-duodevicies riguardante il riciclaggio di beni culturali e la devastazione, saccheggio di beni culturali e paesaggistici e precisamente i seguenti reati:

*Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)*

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, e' punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena e' diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non e' imputabile o non e' punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilita' riferita a tale delitto.

*Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies c.p.)*

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura e' punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

**PRESIDI: DIVIETI**

In relazione a tale tipologia di reati si rappresenta che è esclusa per Dintec la rilevanza, in quanto il rischio del suo compimento da parte di un soggetto che operi in nome e per conto della Società rappresenta, anche astrattamente, un'ipotesi difficilmente configurabile. Pertanto non si ritiene di individuare presidi specifici.

Ai dipendenti nonché ai collaboratori esterni della Società è genericamente fatto divieto di porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nella presente sezione (artt. 25-septiesdecies e duodevicies del Decreto);

### 13. “ALTRI REATI”

Con la legge 3 maggio 2019, n. 39 è stata data attuazione, nel nostro ordinamento, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. L'art. 5 c. 1 della legge in questione inserisce nel D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, un nuovo art. 25 quaterdecies, relativo alle Frodi in competizioni sportive (art. 1 legge 13/12/1989 n. 401) e all'“Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa” (art. 4 legge 13/12/1989 n. 401). Tenendo conto dei criteri di cui all'art. 11 D. Lgs. 231/2001 «della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti» all'ente si può irrogare la sanzione pecuniaria fino a € 67.080 (260 quote) per le contravvenzioni e fino a € 774.500 (500 quote) per i delitti.

Per frode in competizioni sportive si intende ai sensi dei sopra citati articoli la fattispecie di reato di cui è responsabile «chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo». Per esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa si intende il reato che punisce «Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario»; «chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE)»; «Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità»; «Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo»; e chiunque partecipi a «giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904».

Per quanto attiene l'illegitima fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo<sup>2</sup> (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.), considerato l'ambito di operatività del consorzio non si ritiene che tale reato possa rientrare nel novero di quelli rispetto ai quali adottare misure specifiche.

### **PRESIDI: PRINCIPI DI COMPORTAMENTO**

Ai dipendenti nonché ai collaboratori esterni della Società è fatto divieto di porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nella presente sezione (art. 25-<sup>quaterdecies</sup> del Decreto);

### **PRESIDI: DIVIETI**

Non si ritiene di individuare divieti specifici.

## **14. AREA “CONTRABBANDO”**

In materia di legislazione doganale ed in particolare in tema di elusione dei diritti doganali il Decreto legislativo n. 75 del 2020 fa rientrare tra le fattispecie di reato considerate lesive degli interessi finanziari dell'Unione anche il tipico illecito penale in materia doganale – il contrabbando – che, com'è noto, si configura nelle ipotesi di dolosa sottrazione delle merci al pagamento dei diritti di confine (sia dazio che IVA) dovuti (cfr artt. da 282 a 301-bis del TULD, emanato dal d.P.R. n. 43 del 1973, in Guida doganale Assonime, par. 2.12).

In particolare, l'art. 3 del D.Lgs. n. 75 del 2020 interviene sulle circostanze aggravanti del reato di contrabbando, stabilite dall'art.295 del TULD, al fine di garantire che i reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione, ove i danni o i vantaggi siano considerevoli, vengano adeguatamente sanzionati. In tal senso, è ora prevista, in aggiunta alla multa ("non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti"), anche una pena detentiva (reclusione) pari a:

- da tre a cinque anni, quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti sia superiore a centomila euro;
- fino a tre anni, quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.

L'art. 4 del D.Lgs n. 75 del 2020 introduce un'eccezione alla regola generale disposta dal decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, che aveva depenalizzato – e, cioè, trasformato in illeciti amministrativi – numerose ipotesi di contrabbando punite esclusivamente con la pena pecuniaria.

A seguito di tale modifica, è ora esclusa la depenalizzazione dei reati in materia di contrabbando, previsti dal d.P.R. n. 43 del 1973, *"quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila"*.

## **PRESIDI: DIVIETI**

In relazione al reato di contrabbando si rappresenta che è esclusa per Dintec la rilevanza di tale tipologia di reato, in quanto il rischio del suo compimento da parte di un soggetto che operi in nome e per conto della Società rappresenta, anche astrattamente, un'ipotesi difficilmente configurabile. Pertanto non si ritiene di individuare divieti specifici.

### **15 AREA REATI TRIBUTARI (ARTICOLO 25-QUINQUESDECIES DEL DECRETO)**

L'articolo 25-*quinquesdecies* prevede i seguenti reati presupposto:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Articolo 2 D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Articolo 3 D.Lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Articolo 8 D.Lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (Articolo 10 D.Lgs. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Articolo 11 D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (Articolo 4 D.Lgs. n. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (Articolo 5 D.Lgs. n. 74/2000);
- Indebita compensazione (Articolo 10-*quater* D.Lgs. n. 74/2000).

Si precisa che ai fini della configurabilità della responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 i reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita

compensazione, devono essere commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea al fine di evadere l'IVA per un importo pari o superiore ai dieci milioni di euro.

#### ATTIVITA' A RISCHIO DI REATO

### **1) DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE E DI ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (art. 2, comma 1 e comma 2-bis del D.lgs. 74/2000).**

*“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.*

*2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*

*2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”*

La norma, varata dal Legislatore del 2000, ha sostituito la precedente fattispecie delittuosa di “Frode Fiscale” contenuta nell’art. 4, c. 1, lett. f) del D.L. n. 429/1982 che prevedeva la punibilità di chiunque indicasse, nella dichiarazione dei redditi ovvero nel bilancio o rendiconto ad essa allegato, ricavi, proventi od altri componenti positivi di reddito, ovvero spese od altri componenti negativi di reddito in misura diversa da quella effettiva, utilizzando documenti attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero, oppure ponendo in essere altri comportamenti fraudolenti idonei a ostacolare l’accertamento di fatti materiali.

Il bene giuridico tutelato è rappresentato dall’interesse dell’erario alla percezione dei tributi.

Il soggetto attivo del reato risulta essere chiunque indichi “*in una delle dichiarazioni relative a dette imposte [i.e. sui redditi o sul valore aggiunto] elementi passivi fittizi*”, coinvolgendo pertanto un’ampia platea di possibili soggetti agenti. Il reato è punibile a titolo di dolo specifico, dovendosi così accertare in concreto l’intenzione del soggetto agente di evadere il fisco.

Si ritiene, inoltre, configurabile la responsabilità, a titolo di concorso, anche di un soggetto diverso da quello che sottoscrive la dichiarazione ma che abbia, comunque, partecipato alla

creazione del meccanismo fraudolento strumentale ad avvalersi della documentazione fiscale fittizia.

Il fatto incriminato sussiste anche in assenza di un'effettiva evasione. La fattispecie, infatti, è ritagliata su un tipico reato di pericolo, o di mera condotta, nel quale vi è anticipazione della soglia di punibilità, che, nel caso di specie, coincide con il momento della presentazione delle dichiarazioni all'erario. Tale configurazione del reato oltre a rafforzare la protezione del bene giuridico, evidenzia altresì come non sia configurabile nella forma tentata.

La condotta punibile è costituita quindi da: i) emissione di documenti (quali fatture o altri documenti) relativi ad operazioni inesistenti; ii) indicazione nelle dichiarazioni relative alle imposte di elementi negativi fittizi.

Nell'ambito della condotta, si suole distinguere tra "operazioni oggettivamente inesistenti" e "operazioni soggettivamente inesistenti".

Con le prime si identificano le fatture, o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emesse a fronte di operazioni non realmente effettuate, in tutto o in parte (inesistenza c.d. assoluta), o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale (inesistenza c.d. relativa, o parziale).

Con le seconde, invece, fatture o documenti emessi a fronte di operazioni effettivamente poste in essere, ma tra soggetti diversi da quelli figuranti cartolarmente come parti del rapporto. In altri termini, vi è una falsa indicazione dell'emittente e/o del destinatario, così da inficiare la veridicità dell'attestazione documentale della transazione. La lett. b) dell'art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. n. 231/2001, richiama invece il comma 2-bis della norma tributaria che introduce un'attenuante specifica, collegata alla minore passività degli elementi fittizi indicati nella dichiarazione fiscale.

Sotto il profilo sanzionatorio, l'art. 25-quinquiesdecies del Decreto stabilisce, a carico dell'ente, l'irrogazione di:

- Sanzioni pecuniarie:
  - a) fino a 500 quote per il reato di cui all'art. 2, comma 1, del D.lgs. 74/2000;
  - b) fino a 400 quote per il reato di cui all'art. 2, comma 2-bis del D.L.gs. 74/2000;
  - c) aumento della sanzione fino ad un terzo nel caso in cui l'ente, in seguito alla commissione del reato, abbia conseguito un profitto di rilevante entità;
- Sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del D.lgs. 231/2001.

➤ **Ambiti di commissione del reato:**

Le attività a rischio che necessitano di maggiori cautele per il predetto reato attengono a tutte le attività amministrative e finanziarie svolte dalla società, e in particolare:

- Gestione finanziaria;
- Emissioni fatture;
- Pagamento fatture;
- Riscossione/Mandati di pagamento;
- Gestione missioni e rimborsi spese;
- Gestione rapporti con le banche.

**2) DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI**  
**(art. 3 del D.lgs. 74/2000).**

*“1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:*

*a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*

*b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*

*2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*

*3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.”*

L'elemento soggettivo è, anche in questo caso, costituito dal dolo specifico, dovendosi dare rilevanza alla concreta e specifica intenzione del soggetto agente di evadere il fisco.

La fattispecie delittuosa in discorso può essere integrata, alternativamente, mediante:

- a) compimento di operazioni soggettivamente e/o oggettivamente simulate;

- b) utilizzo di documentazione falsa diversa dalle fatture, purché registrata nelle scritture contabili obbligatorie o detenuta con finalità di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;
- c) altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento tributario e trarre in inganno l'Amministrazione finanziaria.

La norma integra una fattispecie di reato dichiarativo il cui momento di consumazione coincide con la presentazione della dichiarazione relativa alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Dal punto di vista sanzionatorio, l'art. 25-*quinquiesdecies* prevede, a carico dell'ente, l'irrogazione di:

- Sanzioni pecuniarie fino a 500 quote con possibilità di aumento fino ad un terzo nel caso in cui l'ente, in seguito alla commissione del reato, abbia conseguito un profitto di rilevante entità;
- Sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del D.lgs. 231/2001.

➤ **Ambiti di commissione del reato:**

Le attività a rischio che necessitano di maggiori cautele per il predetto reato attengono a tutte le attività amministrative e finanziarie svolte dalla società, e in particolare:

- Gestione finanziaria;
- Emissioni fatture;
- Pagamento fatture;
- Riscossione/Mandati di pagamento;
- Gestione missioni e rimborsi spese;
- Gestione rapporti con le banche.

Così come tutte le attività afferenti il marketing e l'acquisizione di commesse come:

- acquisizione commesse/partecipazione bandi di gare;
- predisposizione offerte/budget di commessa.

**3) EMISSIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI (art. 8, commi 1 e 2-bis del D.lgs. 74/2000).**

*“È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”.*



Il comma 2-bis della ridetta disposizione prevede una fattispecie delittuosa attenuata, con conseguente riduzione della pena comminabile, nel caso in cui *l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo di imposta, è inferiore a euro 100.000,00.*

La fattispecie criminosa in discorso è integrata dall'utilizzo di fatture o di altri documenti registrati nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero detenuti per fini probatori nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, quando si si riferiscano ad operazioni oggettivamente e/o soggettivamente inesistenti, così come definite ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. 74/2000.

La norma integra una fattispecie di reato di mero pericolo a condotta istantanea il cui momento consumativo coincide con l'atto di emissione o del rilascio della fattura ovvero del documento ideologicamente falso, indipendentemente dal fatto che il documento fittizio sia effettivamente utilizzato dal destinatario nella propria dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Dal punto di vista sanzionatorio, l'art. 25-quinquiesdecies prevede, a carico dell'ente, l'irrogazione di:

- Sanzioni pecuniarie fino a 500 quote con possibilità di aumento fino ad un terzo nel caso in cui l'ente, in seguito alla commissione del reato, abbia conseguito un profitto di rilevante entità;
- Sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del D.lgs. 231/2001.

➤ **Ambiti di commissione del reato:**

Le attività a rischio che necessitano di maggiori cautele per il predetto reato attengono a tutte le attività amministrative e finanziarie svolte dalla società, nonché alle attività afferenti il controllo di gestione e i bilanci ovvero in particolare:

- Gestione finanziaria;
- Emissioni fatture;
- Pagamento fatture;
- Riscossione/Mandati di pagamento;
- Gestione missioni e rimborsi spese;
- Gestione rapporti con le banche;
- Predisposizione del bilancio d'esercizio ovvero di situazioni contabili infrannuali;
- Rendicontazione progetti;

- Controllo di gestione.

#### **4) OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (art. 10 del D.lgs. 74/2000)**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.*

Questo reato mira alla salvaguardia della funzione di accertamento propria dell’amministrazione finanziaria, che è dunque il bene giuridico tutelato dalla norma, che anticipa la soglia di rilevanza penale alle condotte prodromiche all’evasione di imposta che costituiscono danno potenziale alla pretesa impositiva dello Stato.

In questo caso, la fattispecie delittuosa descrive un reato comune, proprio perché non vi è peculiarità soggettiva. L’elemento soggettivo che caratterizza la fattispecie, come per la maggior parte dei reati tributari, è il dolo specifico consistente nella volontà del soggetto di evadere (o far evadere) le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

La condotta, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, è di natura commissiva, non essendo sufficiente, ai fini della configurazione del reato, un mero comportamento omissivo consistente cioè nell’omessa tenuta delle scritture contabili, ma è opportuno che il soggetto agente si adoperi nell’occultamento ovvero nella distruzione dei documenti contabili.

Dunque, la condotta si realizza attraverso due possibili comportamenti;

- i) la distruzione delle scritture contabili, che consiste più specificatamente nella loro totale distruzione fisica, ovvero in una loro parziale eliminazione attraverso l’applicazione di abrasioni, cancellature o altro idoneo a renderle non fruibili;
- ii) l’occultamento delle scritture che si compie, sul piano fattuale con il nascondere materialmente le scritture. Si ritiene invece che il rifiuto della consegna delle scritture resta sanzionato solo in via amministrativa.

Secondo la giurisprudenza altro è l’occultamento ed altro è l’omessa tenuta delle scritture contabili. Quest’ultima sarebbe infatti sanzionata da altra norma tributaria.

L’oggetto materiale della condotta sono i documenti contabili, tra i quali si ritiene in giurisprudenza, rientrano tutte le scritture aventi rilievo fiscale, richieste dalla natura dell’impresa.

Dal punto di vista sanzionatorio, l'art. 25-*quiquiesdecies* prevede, a carico dell'ente, l'irrogazione di:

- Sanzioni pecuniarie fino a 400 quote con possibilità di aumento fino ad un terzo nel caso in cui l'ente, in seguito alla commissione del reato, abbia conseguito un profitto di rilevante entità;
- Sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del D.lgs. 231/2001.

➤ **Ambiti di commissione del reato:**

Le attività a rischio che necessitano di maggiori cautele per il predetto reato attengono a tutte le attività amministrative e finanziarie svolte dalla società, nonché alle attività afferenti il controllo di gestione e i bilanci ovvero in particolare:

- Gestione finanziaria;
- Emissioni fatture;
- Pagamento fatture;
- Riscossione/Mandati di pagamento;
- Gestione missioni e rimborsi spese;
- Gestione rapporti con le banche;
- Predisposizione del bilancio d'esercizio ovvero di situazioni contabili infrannuali;
- Rendicontazione progetti;
- Controllo di gestione;
- Predisposizione budget;
- Programma annuale/pluriennale delle attività.

**5) SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE (art. 11 del D.lgs. 74/2000)**

*“È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*

*È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare*

*complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”.*

In questa ipotesi delittuosa, il bene giuridico tutelato è la garanzia generica data dai beni dell'obbligato all'erario stesso. È stato pertanto ritenuto in giurisprudenza che il reato si consumi anche qualora, dopo il compimento degli atti fraudolenti, avvenga comunque il pagamento dell'imposta.

Nonostante il tenore letterale della norma, il reato in discorso è qualificabile come reato proprio dal momento che il soggetto che compie l'azione deve essere necessariamente qualificato come debitore di imposta. Il comma secondo, altrettanto, descrive una condotta delittuosa che è stata definita a soggettività allargata, giacché attuabile anche da un soggetto diverso dal debitore.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico della sottrazione fraudolenta dei beni che costituiscono il patrimonio del debitore.

Ai fini della configurabilità di tale fattispecie delittuosa, la condotta penalmente rilevante è costituita da due tipi di comportamenti:

- i) l'alienazione simulata;
- ii) altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni.

Si tratta, quindi di due condotte esclusivamente commissive che possono, a ben vedere, riguardare anche beni diversi da quelli di cui l'agente è immediatamente titolare. Ed infatti, è questo il caso dell'amministratore che disperde i beni della società per sottrarla al pagamento delle imposte.

Nell'espressione di *atti fraudolenti*, invero vaga e generica, si ritiene rientrino quelle condotte nelle quali si ravvisa una finalità di frode, ovvero di camuffamento della realtà percepibile in modo da trarre in inganno i terzi o, nel caso di specie, l'Amministrazione finanziaria. Il concetto vago di “fraudolenza” ha portato la giurisprudenza a ricercarne una definizione univoca, applicabile a qualunque fattispecie concreta, così ad esempio il ricorso ad ordinari strumenti di pianificazione societaria o patrimoniale è stato incriminato in quanto ritenuto idoneo a configurare in concreto la fattispecie astratta di cui all'art. 11. Ciò è avvenuto, ad esempio, con riguardo alla costituzione di un fondo patrimoniale; alla scissione, preordinata allo svuotamento della società debitrice d'imposta ed al ritorno dei beni ad essa sottratti nella disponibilità del socio; ed alla cessione d'azienda, laddove si manifestasse un divario evidente tra valore e prezzo pattuito e risultasse che quest'ultimo neppure fosse stato pagato.

Dal punto di vista sanzionatorio, l'art. 25-*quinquiesdecies* prevede, a carico dell'ente, l'irrogazione di:

- Sanzioni pecuniarie fino a 400 quote con possibilità di aumento fino ad un terzo nel caso in cui l'ente, in seguito alla commissione del reato, abbia conseguito un profitto di rilevante entità;
- Sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del D.lgs. 231/2001.

➤ **Ambiti di commissione del reato:**

Le attività a rischio che necessitano di maggiori cautele per il predetto reato attengono a tutte le attività amministrative e finanziarie svolte dalla società, nonché alle attività afferenti il controllo di gestione e i bilanci ovvero in particolare:

- Gestione finanziaria;
- Emissioni fatture;
- Pagamento fatture;
- Riscossione/Mandati di pagamento;
- Gestione missioni e rimborsi spese;
- Gestione rapporti con le banche;
- Programma annuale/pluriennale delle attività;
- Predisposizioni budget;
- Contributi consortili
- Operazioni su capitale e destinazioni degli avanzi netti d'esercizio
- Gestioni rapporti con soci
- Gestione rapporti con gli organi;
- Decisioni e delibere da parte degli organi sociali;
- Controllo di gestione;
- Predisposizione del bilancio d'esercizio ovvero di situazioni contabili infrannuali;
- Rendicontazione progetti.

**6) DICHIARAZIONE INFEDELE (art. 4 del D.lgs. 74/2000)**

*“Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:*

*a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;*

*b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.*

*Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.*

*Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b) ”.*

Detta disposizione normativa integra una fattispecie criminosa residuale rispetto ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D.lgs. 74/2000) e dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.lgs. 74/2000).

Il bene giuridico tutelato è dato dall'interesse patrimoniale dell'erario.

Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, la fattispecie delittuosa in discorso integra un reato istantaneo dichiarativo che si perfeziona al momento della presentazione della dichiarazione annuale, non rilevando l'eventuale presentazione di una successiva dichiarazione integrativa.

Il reato è punibile a titolo di dolo specifico, dovendosi così accertare, in concreto, l'intenzione del soggetto agente di evadere il fisco.

La giurisprudenza ha inoltre chiarito che il reato di omessa presentazione della dichiarazione si consuma anche nel caso in cui siano state emesse solo fatture per operazioni inesistenti in quanto, ai sensi dell'art. 21, co. 7, del DPR 633/72, l'imposta è dovuta in ogni caso.

Sotto il profilo sanzionatorio, l'art. 25-*quinqüiesdecies* del Decreto stabilisce, a carico dell'ente, l'irrogazione di:

- Sanzioni pecuniarie fino a 300 quote con possibilità di aumento fino ad un terzo nel caso in cui l'ente, in seguito alla commissione del reato, abbia conseguito un profitto di rilevante entità;

- Sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del D.lgs. 231/2001.

➤ **Ambiti di commissione del reato:**

Le attività a rischio che necessitano di maggiori cautele per il predetto reato attengono a tutte le attività amministrative e finanziarie svolte dalla società, nonché alle attività afferenti il controllo di gestione e i bilanci ovvero in particolare:

- Gestione finanziaria;
- Emissioni fatture;
- Pagamento fatture;
- Riscossione/Mandati di pagamento;
- Gestione missioni e rimborsi spese;
- Gestione rapporti con le banche;
- Programma annuale/pluriennale delle attività;
- Predisposizioni budget;
- Operazioni su capitale e destinazioni degli avanzi netti d'esercizio;
- Predisposizione del bilancio d'esercizio ovvero di situazioni contabili infrannuali;
- Rendicontazione progetti.

**7) OMESSA DICHIARAZIONE (art. 5 del D.lgs. 74/2000)**

*“È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.*

*È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.*

*Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omissa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto”.*

Il reato è punibile a titolo di dolo specifico, dovendosi così accertare, in concreto, l'intenzione del soggetto agente di evadere il fisco.

La giurisprudenza ha precisato che il momento consumativo della fattispecie delittuosa coincide con la scadenza del termine dilatorio di novanta giorni concesso al contribuente per la presentazione della dichiarazione.

Sotto il profilo sanzionatorio, l'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto stabilisce, a carico dell'ente, l'irrogazione di:

- Sanzioni pecuniarie fino a 400 quote con possibilità di aumento fino ad un terzo nel caso in cui l'ente, in seguito alla commissione del reato, abbia conseguito un profitto di rilevante entità;
- Sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del D.lgs. 231/2001.

➤ **Ambiti di commissione del reato:**

Le attività a rischio che necessitano di maggiori cautele per il predetto reato attengono a tutte le attività amministrative e finanziarie svolte dalla società nonché a tutte quelle attività afferenti il controllo di gestione della società medesima.

**8) INDEBITA COMPENSAZIONE (art. 10-*quater* del D.lgs. 74/2000)**

*“È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro”.*

Detta fattispecie delittuosa punisce la condotta di chi utilizza in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 241/1997, crediti non spettanti ovvero crediti inesistenti evitando, in tal modo, il pagamento delle somme dovute.

La giurisprudenza ha chiarito che con l'espressione “crediti inesistenti” devono intendersi:

- (i) crediti materialmente inesistenti;
- (ii) crediti inesistenti dal punto di vista soggettivo perché spettanti ad un soggetto differente rispetto a quello che li utilizza in compensazione;
- (iii) crediti sottoposti a condizione sospensiva.



Con l'espressione "crediti non spettanti" si intendono, invece, quelli utilizzati oltre il limite normativo ovvero dedotti in compensazione violando il divieto di esperimento della compensazione medesima comminato in conseguenza di ruoli non pagati.

Il momento di consumazione del reato in discorso coincide, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza, con quello di presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno di interesse e non, quindi, con la presentazione della successiva dichiarazione fiscale.

Sotto il profilo sanzionatorio, l'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto stabilisce, a carico dell'ente, l'irrogazione di:

- Sanzioni pecuniarie fino a 400 quote con possibilità di aumento fino ad un terzo nel caso in cui l'ente, in seguito alla commissione del reato, abbia conseguito un profitto di rilevante entità;
- Sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del D.lgs. 231/2001.

➤ **Ambiti di commissione del reato:**

Le attività a rischio che necessitano di maggiori cautele per il predetto reato attengono a tutte le attività amministrative e finanziarie svolte dalla società nonché a tutte quelle attività afferenti il controllo di gestione della società medesima, così come (a titolo esemplificativo):

- Gestione finanziaria;
- Emissioni fatture;
- Pagamento fatture;
- Riscossione/Mandati di pagamento;
- Gestione missioni e rimborsi spese;
- Gestione rapporti con le banche;
- Programma annuale/pluriennale delle attività;
- Predisposizioni budget;
- Operazioni su capitale e destinazioni degli avanzi netti d'esercizio;
- Predisposizione del bilancio d'esercizio ovvero di situazioni contabili infrannuali;
- Rendicontazione progetti.

Si ricorda che ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa dell'ente in relazione alle ultime tre fattispecie di reato esaminate (dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione), la condotta illecita deve essere connotata da particolare gravità. È infatti necessario che:

- sia integrata l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto per un valore uguale o superiore ad euro 10.000.000,00;
- la condotta abbia carattere transfrontaliero (coinvolgimento di due o più Stati membri).

### 3 PRESIDI PROCEDURALI

Importanti presidi procedurali ai fini dei reati tributari sono costituiti dalle procedure amministrative e contabili redatte dalla società, dalla segregazione delle funzioni che si occupano della gestione delle dichiarazioni fiscali e dai controlli e dalle verifiche effettuati dal Collegio sindacale.